

CONDIZIONI GENERALI

PREMESSE

- 1) ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica Covid-19 sta producendo sul tessuto economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese, con legge 5 giugno 2020 n. 40, SACE S.p.A. è stata autorizzata a rilasciare, fino al 30 giugno 2022, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito, garanzie per prestiti obbligazionari emessi dalle imprese aventi sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19;
- 2) al fine di dare tempestiva attuazione alle misure previste dalla suddetta legge, si riportano di seguito le condizioni e i termini disciplinanti il rilascio delle garanzie da parte di SACE S.p.A. e i conseguenti rapporti sorti tra SACE S.p.A. e i soggetti finanziatori.

Tutto ciò premesso,

che insieme agli allegati (come di volta in volta aggiornati, gli "**Allegati**") costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali (le "**Condizioni Generali**"), le parti convergono quanto segue.

I termini e le espressioni di seguito elencati con le iniziali maiuscole avranno il significato di seguito indicato:

"**Appendice di Estensione della Garanzia SACE**" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 5.8 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

"**Arranger**" indica ciascuna banca, istituzione finanziaria nazionale e internazionale o un soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia o un portale di *crowdfunding* autorizzato ad operare dalla Consob ai sensi degli articoli 50-*quinquies* e 100-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e del Regolamento Consob 26 giugno 2013, n. 18592 e s.m.i. ovvero altro soggetto autorizzato all'esercizio dei servizi di investimento, incaricato di strutturare, organizzare e coordinare l'Emissione Obbligazionaria e che abbia aderito alle presenti Condizioni Generali ai sensi dell'Articolo 13 (*Modalità di adesione alle Condizioni Generali*).

"**Atto di Adesione**" indica l'Atto di Adesione, conforme all'Allegato 7 (*Modello di Atto di Adesione*).

"**Atto di Cessione**" indica l'Atto di Cessione, conforme all'Allegato 8 (*Modello di Atto di Cessione*).

"**Atto di Surroga**" indica l'Atto di Surroga, conforme all'Allegato 6 (*Modello di Atto di Surroga*).

"**Codice Unico Identificativo**" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 5.5 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

"**Corrispettivo Annuale**" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 4.1 (*Remunerazione della Garanzia SACE*).

"**ECAI**" indica ciascuna agenzia esterna di valutazione del merito di credito registrata o certificata dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e contenuta nell'elenco pubblicato dall'Autorità bancaria europea conformemente al Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009.

Versione 20220101 TB V 6.0

1

“**Emissione Obbligazionaria**” indica il prestito obbligazionario rappresentato dai Titoli emessi dall’Impresa Beneficiaria e conforme ai requisiti di cui all’Articolo 2 (*Tipologia e scopo delle Emissioni Obbligazionarie*).

“**Garanzia SACE**” indica la garanzia rilasciata da SACE avente le caratteristiche di cui all’Articolo 3 (*Garanzia SACE*).

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e dagli altri giorni nei quali le banche non sono, di regola, aperte sulla piazza di Roma e Milano per l’esercizio della loro normale attività.

“**Importo dell’Emissione Obbligazionaria**” indica l’ammontare nominale complessivo dell’Emissione Obbligazionaria.

“**Importo Massimo Garantito**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 3.1 (*Garanzia SACE*).

“**Impresa Beneficiaria**” indica l’impresa emittente dei Titoli avente i requisiti di cui all’Articolo 1 (*Imprese Beneficiarie*).

“**Legge n. 40/2020**” indica la legge 5 giugno 2020, n. 40, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (il “**Decreto**”).

“**Notifica**” indica la Notifica, conforme all’Allegato 9 (*Modello di Notifica della Cessione*).

“**Obbligazionista**” indica (i) ciascun Sottoscrittore Originario nonché (ii) ciascuna banca, istituzione finanziaria nazionale e internazionale e/o altro soggetto che sottoscrive in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito, avente sede in paesi non sanzionati e non ad alto rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo¹, al quale siano stati trasferiti i Titoli; gli Obbligazionisti sono rappresentati dal Rappresentante Comune che agisce in nome e per conto di tutti gli Obbligazionisti in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell’Emissione Obbligazionaria.

“**Percentuale Garantita**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 3.2 (*Garanzia SACE*).

“**PMI**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 1.1 (*Imprese Beneficiarie*).

“**Rappresentante Comune**” indica il soggetto, che potrà coincidere con l’Arranger, in possesso dei requisiti indicati dagli articoli 2417 e 2414-*bis*, comma 3, del codice civile, nominato entro e non oltre la data di emissione dei Titoli quale rappresentante comune degli Obbligazionisti, che – qualora non coincida con l’Arranger - abbia aderito entro la medesima data, anche in nome e per conto dei Sottoscrittori Originari e dei futuri Obbligazionisti, alle presenti Condizioni Generali ai sensi dell’Articolo 13 (*Modalità di adesione alle Condizioni Generali*). Nel caso di Emissioni Obbligazionarie in cui l’Arranger agisca altresì in qualità di unico Sottoscrittore Originario che sottoscriva e mantenga la totalità dei Titoli per tutta la durata dell’Emissione Obbligazionaria, qualora non sia nominato un Rappresentante Comune, ogni riferimento nelle presenti Condizioni Generali e nei relativi Allegati al Rappresentante Comune dovrà intendersi come riferimento a tale Sottoscrittore Originario.

¹ Si intendono i paesi terzi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849; paesi terzi presenti nell’elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi, ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali (i.e. ONU, UE, OFAC).

“**Regolamento dell’Emissione Obbligazionaria**” indica il regolamento dell’Emissione Obbligazionaria che disciplina i termini e condizioni dei Titoli, nonché l’ulteriore documentazione dell’Emissione Obbligazionaria.

“**Richiesta di Escussione**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 6.1 (*Escussione della Garanzia SACE*).

“**Richiesta di Estensione dell’Emissione Obbligazionaria**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 5.8 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

“**Richiesta di Estensione della Garanzia SACE**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 5.8 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

“**Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 5.1 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

“**Richiesta di Garanzia SACE**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 5.2 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

“**SACE**” indica SACE S.p.A.

“**Sottoscrittore Originario**” indica ciascuna banca, istituzione finanziaria nazionale e internazionale e/o altro soggetto che sottoscrive in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito, avente sede in paesi non sanzionati e non ad alto rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo², in qualità di sottoscrittore iniziale dei Titoli.

“**Titoli**” indica le obbligazioni o altri titoli di debito emessi in Italia dall’Impresa Beneficiaria a valere sull’Emissione Obbligazionaria e in conformità al Regolamento dell’Emissione Obbligazionaria.

Nelle presenti Condizioni Generali:

- (a) ove non risulti altrimenti ogni termine definito utilizzato al singolare dovrà considerarsi implicitamente riferito anche al plurale e *viceversa*;
- (b) i riferimenti a "Articoli", "Premesse", "Allegati" e "paragrafi" sono da intendersi agli articoli, premesse, allegati e paragrafi delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 1

(Imprese Beneficiarie)

1.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, sono considerate Imprese Beneficiarie le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE (le “**PMI**”), nonché tutte le altre tipologie di imprese indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e

² Si intendono i paesi terzi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849; paesi terzi presenti nell’elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi, ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali (i.e. ONU, UE, OFAC).

dalla forma giuridica, che possano emettere ai sensi della normativa applicabile obbligazioni o altri titoli di debito e che rispettino i seguenti requisiti:

- (i) abbiano sede legale in Italia;
- (ii) abbiano una classe di *rating* assegnata da una ECAI almeno pari a BB- o equivalente;
- (iii) non siano risultate in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014³ e non siano risultate presenti al 29 febbraio 2020 tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dall'Arranger ovvero come attestato dall'Impresa Beneficiaria nella certificazione conforme al modello riportato *sub* Allegato C della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria per l'ipotesi in cui l'Arranger sia un soggetto diverso da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito; e
- (iv) solo con riferimento alle PMI, ove ne abbiano accesso, abbiano già utilizzato fino a completa capienza (a) il Fondo di Garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché (b) le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.102.

1.2 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, si considera altresì Impresa Beneficiaria quella che (a) è stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) ha stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) ha presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, a condizione che (i) dalla data di presentazione della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria (a) non presenti esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate come rilevabili dall'Arranger ovvero come attestato dall'Impresa Beneficiaria nella certificazione conforme al modello riportato *sub* Allegato C della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria per l'ipotesi in cui l'Arranger sia un soggetto diverso da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito e (b) non presenti importi in arretrato come rilevabili dall'Arranger ovvero come attestato dall'Impresa Beneficiaria nella certificazione conforme al modello riportato *sub* Allegato C della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria per l'ipotesi in cui l'Arranger sia un soggetto diverso da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito e (ii) l'Arranger, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

1.3 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, non si considera Impresa Beneficiaria quella che controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sia controllata, direttamente o

³ Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui al punto 1) della lettera e) del comma 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi (a) nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica; e (b) nel calcolo del debito, i debiti finanziari.

indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, da intendersi quale una delle giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali del Consiglio dell'Unione Europea. La condizione di cui al presente Articolo 1.3 (*Imprese Beneficiarie*) non si applica se l'Impresa Beneficiaria dimostri che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. A tal fine, l'impresa può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 2

(Tipologia e scopo delle Emissioni Obbligazionarie)

2.1 L'Emissione Obbligazionaria coperta dalla Garanzia SACE deve essere destinata a:

- (i) investimenti,
- (ii) costi del personale,
- (iii) costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, o
- (iv) capitale circolante,

esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia (ad esclusione di acquisizioni di partecipazioni sociali) e a condizione che l'Impresa Beneficiaria si impegni a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

L'Emissione Obbligazionaria può essere altresì destinata, in misura non superiore al 20 per cento dell'Importo dell'Emissione Obbligazionaria, al pagamento di rate di finanziamenti e/o all'adempimento delle obbligazioni di pagamento a titolo di rimborso totale o parziale di altre emissioni obbligazionarie, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa e a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal titolare o rappresentante legale, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria.

L'Emissione Obbligazionaria può essere destinata anche (a) al rimborso di finanziamenti e/o di altre emissioni obbligazionarie nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'Impresa Beneficiaria purché l'Emissione Obbligazionaria medesima preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento e/o dell'emissione obbligazionaria oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della Garanzia SACE sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata dell'Emissione Obbligazionaria rispetto al finanziamento e/o all'emissione obbligazionaria oggetto di rinegoziazione, nonché (b) al rimborso di Emissioni Obbligazionarie già assistite da una Garanzia SACE ai fini della sostituzione con nuove Emissioni Obbligazionarie aventi durata fino a 8 anni ai sensi del successivo Articolo 2.3 (*Tipologia e scopo delle Emissioni Obbligazionarie*).

2.2 L'Emissione Obbligazionaria, da sottoscrivere per intero, dovrà avere una durata non superiore a 6 anni (in ogni caso non eccedente il termine del 30 giugno 2028) ovvero, subordinatamente al rispetto delle

condizioni di cui al successivo Articolo 4.1 (*Remunerazione della Garanzia SACE*), non superiore a 8 anni (in ogni caso non eccedente il termine del 30 giugno 2030), con la possibilità per le Imprese Beneficiarie di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14-ter, del Decreto (come convertito dalla Legge n. 40/2020), qualora la classe di *rating* attribuita da una ECAI all'Impresa Beneficiaria e vigente alla data della Richiesta di Garanzia SACE risultasse inferiore a BBB- o equivalente, i Sottoscrittori Originari si impegnano a mantenere una quota complessivamente pari almeno al 15% dell'Importo dell'Emissione Obbligazionaria per l'intera durata dell'Emissione Obbligazionaria.

- 2.3 Resta inteso che le Emissioni Obbligazionarie di durata non superiore a 6 anni per le quali sia stata già rilasciata una Garanzia SACE possono essere estese fino ad una durata massima di 8 anni, ovvero sostituite con nuove Emissioni Obbligazionarie aventi una durata fino a 8 anni conformemente a quanto previsto ai successivi Articoli 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) e 5 (*Rilascio della Garanzia SACE*).
- 2.4 Il costo dell'Emissione Obbligazionaria coperta dalla Garanzia SACE, composto da (i) remunerazione della Garanzia SACE, (ii) commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse, dovrà essere inferiore al costo, composto da commissioni e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dall'Arranger per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della Garanzia SACE, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'Arranger, o altro soggetto munito dei necessari poteri, qualora l'Arranger, in quanto Sottoscrittore Originario, sia un soggetto legittimato a qualsiasi titolo ad accedere alle informazioni necessarie a rendere tale attestazione.
- 2.5 L'Importo dell'Emissione Obbligazionaria assistita dalla Garanzia SACE non dovrà essere superiore al maggiore tra:
- (a) 25% del fatturato annuo dell'Impresa Beneficiaria relativo al 2019, come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultanti dai dati certificati⁴ se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio;
 - (b) il doppio dei costi del personale dell'Impresa Beneficiaria relativi al 2019, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dai dati certificati⁵ se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio. Qualora l'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal titolare o rappresentante legale dell'Impresa Beneficiaria o altro soggetto munito dei necessari poteri.

Ai fini dell'individuazione del suddetto limite, troveranno applicazione i seguenti criteri:

- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, o da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;

⁴ Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati certificati dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione.

⁵ Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati certificati dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione.

- qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- si avrà riguardo al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'Impresa Beneficiaria ovvero su base consolidata qualora l'Impresa Beneficiaria appartenga ad un gruppo.

Articolo 3

(Garanzia SACE)

- 3.1 La Garanzia SACE è una garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, rilasciata in conformità con quanto previsto dal Decreto e dalla Legge n. 40/2020 secondo il modello di cui all'Allegato 4 (*Modello di Garanzia SACE*), avente ad oggetto il rischio di mancato pagamento delle somme dovute ai sensi dei Titoli sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 40/2020, per capitale, interessi ed oneri accessori, fino ad un ammontare massimo indicato nella medesima Garanzia SACE (**l'“Importo Massimo Garantito”**).
- 3.2 La Garanzia SACE potrà essere rilasciata entro e non oltre il 30 giugno 2022, in concorso paritetico e proporzionale tra SACE e ciascun Obbligazionista, con le seguenti percentuali di copertura:
- (i) 90% dell'Importo dell'Emissione Obbligazionaria per Imprese Beneficarie con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro alla data della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria;
 - (ii) 80% dell'Importo dell'Emissione Obbligazionaria per Imprese Beneficarie con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di Euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia alla data della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria;
 - (iii) 70% dell'Importo dell'Emissione Obbligazionaria per le Imprese Beneficarie con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di Euro alla data della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria.
- Le suddette percentuali potranno essere eventualmente incrementate conformemente all'articolo 1, comma 8, del Decreto, sussistendone le condizioni, per il tramite del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo Articolo 5.6 (*Rilascio della Garanzia SACE*) (ciascuna, la **“Percentuale Garantita”**) e si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo dell'Emissione Obbligazionaria.
- 3.3 Qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo, ai fini dell'individuazione delle percentuali di cui al precedente Articolo 3.2 (*Garanzia SACE*) si farà riferimento al valore su base consolidata del fatturato e del numero dei dipendenti associato ai costi del personale del gruppo.
- 3.4 La cedibilità dei diritti derivanti dalla Garanzia SACE è espressamente esclusa, fatta eccezione (i) per le cessioni effettuate a seguito del trasferimento dei Titoli in favore dei successivi Obbligazionisti, nonché (ii) per le cessioni o dazioni in pegno dei Titoli in favore di Banche Centrali, della Banca Europea per gli Investimenti e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Articolo 4

(Remunerazione della Garanzia SACE)

4.1 A titolo di remunerazione della Garanzia SACE, saranno dovute le seguenti commissioni annuali anticipate dalle Imprese Beneficiarie:

- (i) per Emissioni Obbligazionarie aventi durata fino a 6 anni effettuate da PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale *outstanding* a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 25 punti base per il primo anno, b) 50 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 100 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
- (ii) per Emissioni Obbligazionarie aventi durata fino a 6 anni effettuate da Imprese Beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale *outstanding* a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 50 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 200 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
- (iii) per Emissioni Obbligazionarie aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni effettuate da PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale *outstanding* a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 75 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 150 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 250 punti base per il settimo e ottavo anno;
- (iv) per Emissioni Obbligazionarie aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni effettuate da Imprese Beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale *outstanding* a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 100 punti base per il primo anno, b) 150 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 250 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 350 punti base per il settimo e ottavo anno;

(ciascuna, il “Corrispettivo Annuale”).

4.2 Il Corrispettivo Annuale sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- (i) il Corrispettivo Annuale relativo alla prima annualità sarà dovuto dal Rappresentante Comune, in nome e per conto di ciascun Obbligazionista, a SACE entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione dell’Emissione Obbligazionaria;
- (ii) il Corrispettivo Annuale relativo alle annualità successive alla prima sarà di volta in volta corrisposto dal Rappresentante Comune, in nome e per conto di ciascun Obbligazionista, a SACE entro il decimo giorno a partire dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta la sottoscrizione dell’Emissione Obbligazionaria.

A tal fine l’Arranger verificherà che il Regolamento dell’Emissione Obbligazionaria includa un impegno dell’Impresa Beneficiaria a corrispondere l’importo volta per volta dovuto a SACE coerentemente con le scadenze indicate ai paragrafi (i) e (ii) del presente Articolo 4.2 (*Remunerazione della Garanzia SACE*).

4.3 Il Corrispettivo Annuale, relativo all’intera durata dell’Emissione Obbligazionaria, sarà comunicato all’Arranger da SACE contestualmente al momento del perfezionamento della Garanzia SACE, successivamente alla comunicazione, da parte dell’Arranger, dell’avvenuta sottoscrizione dell’Emissione

Obbligazionaria. Nelle ipotesi di estensione delle Emissioni Obbligazionarie ai sensi del precedente Articolo 2.3 (*Tipologia e scopo delle Emissioni Obbligazionarie*), il nuovo Corrispettivo Annuale sarà comunicato da SACE contestualmente al momento del perfezionamento dell'Appendice di Estensione della Garanzia SACE, successivamente alla comunicazione, da parte del Rappresentante Comune, dell'avvenuto perfezionamento del relativo accordo estensivo della durata dell'Emissione Obbligazionaria.

4.4 Resta espressamente inteso che:

- (i) l'obbligo del Rappresentante Comune di riconoscere, in nome e per conto di ciascun Obbligazionista, a SACE gli importi di cui al presente Articolo 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) è subordinato all'effettivo pagamento del relativo ammontare da parte dell'Impresa Beneficiaria;
- (ii) in caso di pagamento solo parziale da parte dell'Impresa Beneficiaria di qualunque importo ai sensi dei Titoli, tali importi saranno ripartiti tra SACE e il Rappresentante Comune (in nome e per conto di ciascun Obbligazionista), *pro quota*, in proporzione alle rispettive ragioni di credito;
- (iii) su ciascuna somma corrisposta a SACE in ritardo rispetto ai termini previsti dal presente Articolo 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*), matureranno interessi moratori al tasso annuo dello 0,50%;
- (iv) laddove la durata residua dell'Emissione Obbligazionaria fosse inferiore ad un anno, il calcolo del Corrispettivo Annuale sarà calcolato in proporzione a tale durata residua;
- (v) nelle ipotesi di estensione delle Emissioni Obbligazionarie ai sensi del precedente Articolo 2.3 (*Tipologia e scopo delle Emissioni Obbligazionarie*), l'Impresa Beneficiaria sarà tenuta al pagamento del Corrispettivo Annuale calcolato, a seconda del caso, in conformità a quanto previsto all'Articolo 4.1 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) a decorrere dalla prima annualità; a tal fine, con riferimento alle annualità già decorse, il Rappresentante Comune richiederà all'Impresa Beneficiaria il pagamento della differenza tra il nuovo Corrispettivo Annuale e quello già corrisposto per consentirne il successivo versamento a SACE entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuto il perfezionamento dell'Appendice di Estensione della Garanzia SACE.
- (vi) nell'ipotesi di sostituzione delle Emissioni Obbligazionarie ai sensi del precedente Articolo 2.3 (*Tipologia e scopo delle Emissioni Obbligazionarie*), il Corrispettivo Annuale relativo alla nuova Garanzia SACE sarà decurtato di un ammontare pari alla porzione del Corrispettivo Annuale già corrisposta dall'Impresa Beneficiaria ai sensi della precedente Garanzia SACE in relazione al periodo non ancora decorso.

4.5 Ogni pagamento a SACE verrà effettuato sul conto corrente indicato nella Garanzia SACE.

Articolo 5

(Rilascio della Garanzia SACE)

5.1. Ai fini del rilascio della Garanzia SACE, ovvero della sostituzione della stessa ai sensi del precedente Articolo 2.3 (*Tipologia e scopo delle Emissioni Obbligazionarie*) ciascuna Impresa Beneficiaria dovrà presentare all'Arranger un'apposita richiesta di organizzazione dell'Emissione Obbligazionaria conforme all'Allegato 1 (*Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria*) (la "**Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria**").

- 5.2. L'Arranger, ricevuta dall'Impresa Beneficiaria la Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria e verificata la possibilità di rilasciare le dichiarazioni di cui al paragrafo (iii) della Richiesta di Garanzia SACE, avvierà l'istruttoria e, in caso di esito positivo, invierà a SACE apposita richiesta di rilascio della Garanzia SACE redatta in conformità all'Allegato 2 (*Richiesta di Rilascio della Garanzia SACE*) (la "**Richiesta di Garanzia SACE**"), restando inteso che nelle ipotesi di sostituzione delle Emissioni Obbligazionarie ai sensi del precedente Articolo 2.3 (*Tipologia e scopo delle Emissioni Obbligazionarie*) la Richiesta di Garanzia SACE dovrà essere inviata almeno 4 (quattro) Giorni Lavorativi prima della data di scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento immediatamente successiva dell'Emissione Obbligazionaria oggetto di sostituzione. SACE avrà diritto in ogni momento di avere accesso a tale documentazione fino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'estinzione dei Titoli.
- 5.3. SACE, una volta ricevute le richieste di Garanzia SACE, provvederà, rispettando il loro ordine cronologico, a verificare gli esiti dell'istruttoria dell'Arranger e la completezza delle informazioni presentate.
- 5.4. All'esito delle verifiche, le eventuali incongruenze saranno notificate da SACE all'Arranger con apposita comunicazione di mancato accoglimento.
- 5.5. Nel caso di esito positivo, il rilascio della Garanzia SACE e del corrispondente codice unico identificativo della Garanzia SACE, che sarà comunicato all'Arranger attraverso il portale on-line Garanzia Italia (il "**Codice Unico Identificativo**"), sarà in ogni caso subordinato all'esito positivo di un'istruttoria da parte di SACE.
- 5.6. Fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 5.5 (*Rilascio della Garanzia SACE*), nel caso in cui l'Importo dell'Emissione Obbligazionaria sia uguale o superiore a 100 milioni di Euro, ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del Decreto, l'incremento della Percentuale di Copertura, il rilascio della Garanzia SACE e del corrispondente Codice Unico Identificativo sarà altresì subordinato all'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 14-sexies, del Decreto, tenuto conto del ruolo dell'Impresa Beneficiaria in Italia nelle seguenti aree: (i) contributo allo sviluppo tecnologico; (ii) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; (iii) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; (iv) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; (v) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica.
- 5.7. L'Arranger, ricevuto il Codice Unico Identificativo, procederà a notificare a SACE, con riferimento a ciascun Codice Unico Identificativo della Garanzia SACE (i) entro e non oltre la data di emissione dei Titoli, la data di avvenuta sottoscrizione dell'Emissione Obbligazionaria e il nominativo del Rappresentante Comune, nonché (ii) entro e non oltre la data prevista dal precedente Articolo 4.2(i) (*Remunerazione della Garanzia SACE*), l'importo e la data di avvenuto pagamento del Corrispettivo Annuale.
- SACE assocerà al Codice Unico Identificativo della Garanzia SACE la data di sottoscrizione segnalata dall'Arranger attribuendo la data di decorrenza della Garanzia SACE a quella di avvenuta sottoscrizione dell'Emissione Obbligazionaria.
- 5.8. Ai fini dell'estensione dell'Emissione Obbligazionaria ai sensi del precedente Articolo 2.3 (*Tipologia e scopo dell'Emissione Obbligazionaria*), ciascuna Impresa Beneficiaria dovrà presentare al Rappresentante Comune un'apposita richiesta di estensione dell'Emissione Obbligazionaria conforme

all'Allegato 10 (*Richiesta di Estensione dell'Emissione Obbligazionaria*) (la "**Richiesta di Estensione dell'Emissione Obbligazionaria**").

Il Rappresentante Comune, ricevuta dall'Impresa Beneficiaria la Richiesta di Estensione dell'Emissione Obbligazionaria, invierà a SACE un'apposita richiesta di estensione della Garanzia SACE redatta in conformità all'Allegato 11 (*Richiesta di Estensione della Garanzia SACE*) (la "**Richiesta di Estensione della Garanzia SACE**").

SACE, una volta ricevute le Richieste di Estensione della Garanzia SACE, provvederà ai sensi degli Articoli 5.3 e 5.4 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

Nel caso di esito positivo, con riferimento all'ipotesi di cui al precedente Articolo 5.5 (*Rilascio della Garanzia SACE*), SACE emetterà l'appendice di estensione della Garanzia SACE conforme al modello di cui all'Allegato 12 (*Appendice di estensione della Garanzia SACE*) (l'**Appendice di Estensione della Garanzia SACE**) mediante comunicazione al Rappresentante Comune a mezzo posta elettronica certificata.

Nel caso di esito positivo, con riferimento all'ipotesi di cui al precedente Articolo 5.6 (*Rilascio della Garanzia SACE*), il rilascio dell'Appendice di Estensione della Garanzia SACE sarà in ogni caso subordinato all'esito positivo di un'istruttoria da parte di SACE e all'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 14-sexies del Decreto.

Articolo 6

(Escussione della Garanzia SACE)

6.1. In caso di mancato pagamento di qualunque importo dovuto ai sensi dei Titoli a titolo di capitale, interessi e oneri accessori, sarà facoltà del Rappresentante Comune, in nome e per conto di ciascun Obbligazionista, richiedere il pagamento a SACE dell'importo dovuto ai sensi della relativa Garanzia SACE, presentando una richiesta di pagamento secondo il modello riportato all'Allegato 5 (*Richiesta di Escussione*) (la "**Richiesta di Escussione**"), corredata dei relativi allegati, contenente:

- l'indicazione delle somme non corrisposte e la data di inadempimento;
- copia conforme all'originale dei certificati rappresentativi dei Titoli o equivalenti evidenze documentali;
- copia di almeno un sollecito di pagamento (diffida ad adempiere) inviato all'Impresa Beneficiaria;
- indicazione delle iniziative eventualmente avviate per preservare e recuperare il credito;
- documentazione indicata nell'Allegato 5 (*Richiesta di Escussione*) volta a consentire il subentro di SACE nei diritti verso l'Impresa Beneficiaria;
- evidenza dei poteri di rappresentanza del Rappresentante Comune in conformità all'Articolo 9.1(ii)(III) (*Impegni*).

- 6.2. La Richiesta di Escussione potrà avere ad oggetto altresì le somme che fossero state corrisposte dall'Impresa Beneficiaria secondo i termini dei Titoli e che dovessero essere state restituite in conseguenza di azione dichiarativa di inefficacia o di azione revocatoria promosse ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni).
- 6.3. A seguito della ricezione della Richiesta di Escussione, SACE verserà, a prima richiesta e con rinuncia, ai sensi dell'articolo 1944, comma 2° cod. civ., ad ogni obbligo di preventiva escussione dell'Impresa Beneficiaria - ma fermo restando il diritto di sollevare in sede di escussione eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti del Rappresentante Comune e/o, a seconda del caso, dell'Arranger agli impegni di cui agli Articoli 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*), 6.1 (*Escussione della Garanzia SACE*), 9.1 (*Impegni*) da (i) a (vii) e (xii), fermo comunque quanto previsto all'Articolo 9.1 (*Impegni*) - le somme dovute ai sensi della Garanzia SACE entro la successiva tra le seguenti date:
- 30 (trenta) giorni dalla ricezione della Richiesta di Escussione, completa delle informazioni e degli allegati richiesti;
 - 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi dei Titoli.
- 6.4. Qualora il Rappresentante Comune intenda esercitare, in nome e per conto di ciascun Obbligazionista, il diritto di esigere il rimborso anticipato delle somme finanziate ai sensi del Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria, il pagamento ai sensi della Garanzia SACE resta operante in base alle scadenze originariamente previste, a meno che SACE non eserciti la facoltà di pagare anticipatamente gli importi.
- 6.5. La Richiesta di Escussione potrà essere inoltrata esclusivamente dal Rappresentante Comune mediante comunicazione sottoscritta con firma digitale ed inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sacegaranzaiitalia@pec.it.
- 6.6. I pagamenti saranno corrisposti al Rappresentante Comune mediante accredito sul conto corrente indicato dal Rappresentante Comune nella Richiesta di Escussione.

Articolo 7

(Surroga)

- 7.1. Alla data di pagamento delle somme dovute da SACE ai sensi della Garanzia SACE, SACE sarà automaticamente surrogata in tutti i diritti di ciascun Obbligazionista derivanti dai Titoli, dalle eventuali garanzie reali e personali, nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi, nella misura del pagamento effettuato e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Impresa Beneficiaria. Inoltre, il Rappresentante Comune, in nome e per conto di ciascun Obbligazionista:
- (a) surrogherà SACE in tutti i diritti, garanzie reali o personali di ciascun Obbligazionista nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del codice civile mediante la sottoscrizione ed invio a SACE dell'Atto di Surroga, alla data di pagamento da parte di SACE delle somme richieste ai sensi della Garanzia SACE e, in ogni caso, entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario da tale data; e
 - (b) su richiesta di SACE, effettuerà a favore di SACE una cessione irrevocabile di tutti i diritti di ciascun Obbligazionista (anche mediante il trasferimento dei Titoli a SACE, su richiesta di quest'ultima),

inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantate ai sensi dei Titoli e delle eventuali garanzie reali o personali nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi mediante la sottoscrizione dell'Atto di Cessione (ed invio della relativa Notifica all'Impresa Beneficiaria ed eventuali garanti e/o terzi obbligati), da inviare a SACE entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario dalla relativa richiesta.

In ogni caso, la surrogazione e/o la cessione avverranno con riferimento alle somme effettivamente corrisposte da SACE al Rappresentante Comune e, su richiesta di SACE, il Rappresentante Comune, in nome e per conto di ciascun Obbligazionista, sottoscriverà i documenti necessari e/o porrà in essere ogni opportuna iniziativa per rendere efficace la cessione e/o la surroga di SACE e per consentire a quest'ultima l'esercizio e la tutela dei propri diritti.

Articolo 8

(Azioni di recupero)

- 8.1. Il Rappresentante Comune dovrà tempestivamente attivare i rimedi necessari a preservare e recuperare il credito.
- 8.2. Dopo l'escussione della Garanzia SACE, il Rappresentante Comune e SACE gestiranno le azioni intraprese e intraprenderanno tutte le ulteriori azioni, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero rendersi necessarie od opportune, ciascuno autonomamente a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito, eventualmente avvalendosi di professionisti esterni inclusa SACE SRV S.r.l. Il Rappresentante Comune fornirà tempestivamente a SACE le informazioni che la stessa possa ragionevolmente richiedere al fine di poter intraprendere o proseguire le azioni di cui al presente Articolo 8.2 (*Azioni di recupero*).
- 8.3. SACE potrà in ogni caso conferire mandato al Rappresentante Comune, che non potrà senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l'esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga, ivi incluse le attività di cui all'Articolo 8.2 (*Azioni di recupero*). Il Rappresentante Comune terrà SACE costantemente e tempestivamente aggiornata in merito alle azioni intraprese, seguirà le direttive che eventualmente gli venissero impartite da SACE e darà tempestiva comunicazione dell'esito delle stesse fornendo, su richiesta di SACE, copia dei relativi atti. Resta inteso che qualsiasi accordo che comporti la rinuncia totale o parziale a diritti derivanti da un'Emissione Obbligazionaria (ivi incluso qualsiasi accordo avente natura transattiva) e/o dalle eventuali garanzie reali e/o personali, dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione di SACE. Gli importi riscossi dal Rappresentante Comune in forza del mandato conferito da SACE, dovranno essere distribuiti, entro e non oltre 10 giorni dalla relativa disponibilità, come segue:
 - (i) in primo luogo, a copertura dei costi, diversi da quelli interni di natura meramente amministrativa o gestionale, e le spese debitamente documentati non rimborsati precedentemente da SACE, sostenuti in relazione alle azioni intraprese, e
 - (ii) in secondo luogo, dovranno essere ripartiti tra SACE e il Rappresentante Comune, in nome e per conto di ciascun Obbligazionista, in proporzione alle rispettive ragioni di credito.

Nel caso in cui gli importi riscossi non siano sufficienti a pagare i costi e le spese sostenuti in relazione alle azioni condotte anche in nome e per conto di SACE in forza del mandato conferito, tali costi e spese,

dedotti gli importi eventualmente riscossi, saranno rimborsati da SACE in proporzione alla quota garantita entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta.

Articolo 9

(Impegni)

9.1 Il Rappresentante Comune (anche in nome e per conto degli Obbligazionisti) e/o, a seconda del caso, l'Arranger, in riferimento a ciascuna Emissione Obbligazionaria, assumono i seguenti impegni:

- (i) quanto all'Arranger, svolgere le attività di istruttoria e le analisi di cui al precedente Articolo 5.2 (*Rilascio della Garanzia SACE*), e quanto al Rappresentante Comune, svolgere le attività di istruttoria e le analisi di cui al precedente Articolo 5.8 (*Rilascio della Garanzia SACE*), rendendo dichiarazioni complete, accurate ed esatte e sottoscritte dal soggetto titolare di tutti i necessari poteri e non omettendo di fornire a SACE alcuna informazione a loro conoscenza che possa rendere non veritiera alcuna delle dichiarazioni rese in relazione alle Richieste di Garanzia SACE o, a seconda del caso, alle Richieste di Estensione di Garanzia SACE; resta inteso che l'eventuale non veridicità delle informazioni fornite all'Arranger dall'Impresa Beneficiaria in relazione alle dichiarazioni richieste alle lettere (c), (e), e (f) del paragrafo (iii) della Richiesta di Garanzia SACE o le modalità di svolgimento dell'istruttoria non determineranno in alcun caso il venir meno della Garanzia SACE;
- (ii) quanto all'Arranger, verificare che il Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria includa (l) l'impegno (a) dell'Impresa Beneficiaria ad utilizzare i proventi dell'Emissione Obbligazionaria esclusivamente in conformità allo scopo previsto nel Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria medesimo (b) dell'Impresa Beneficiaria di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali per tutta la durata dei Titoli; (c) dell'Impresa Beneficiaria e di ogni altra impresa con sede in Italia appartenente al medesimo gruppo, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima, a non approvare né procedere alla distribuzione di dividendi o al riacquisto di azioni nel corso del 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ovvero nei 12 (dodici) mesi successivi alla data della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria qualora a tale data le suddette imprese abbiano già approvato o effettuato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni; (d) dell'Impresa Beneficiaria a corrispondere il Corrispettivo Annuale secondo quanto indicato al precedente Articolo 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*); (e) dell'Impresa Beneficiaria a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione; (f) dei Sottoscrittori Originari a mantenere una quota complessivamente pari almeno al 15% dell'Importo dell'Emissione Obbligazionaria per l'intera durata della stessa, qualora la classe di *rating* attribuita da una ECAI all'Impresa Beneficiaria e vigente alla data della Richiesta di Garanzia SACE risultasse inferiore a BBB- o equivalente; (g) dei Sottoscrittori Originari a versare il corrispettivo di sottoscrizione dell'Emissione Obbligazionaria, ad eccezione che nell'ipotesi di sostituzione dell'Emissione Obbligazionaria di cui all'Articolo 2.3 (*Tipologia e scopo delle Emissioni Obbligazionarie*) e dell'eventuale quota dell'Emissione Obbligazionaria destinata al rimborso di finanziamenti erogati e/o di emissioni obbligazionarie sottoscritte dal medesimo Sottoscrittore Originario ai sensi dell'Articolo 2.1, terzo capoverso (*Tipologia e scopo delle Emissioni Obbligazionarie*), in un'unica soluzione su un conto corrente dedicato dell'Impresa Beneficiaria – che dovrà essere comunicato a SACE al momento della sottoscrizione dell'Emissione Obbligazionaria ovvero nel report di cui al successivo punto (vi) - su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi all'Emissione Obbligazionaria, entro 45

(quarantacinque) giorni a decorrere dall'avvenuto rilascio della Garanzia SACE, dandone comunicazione a SACE entro lo stesso termine e senza sollevare eccezioni di compensazione nei confronti dell'Impresa Beneficiaria, ivi inclusa l'eccezione di compensazione di eventuali attivi dell'Impresa Beneficiaria con scoperti a qualsiasi titolo, se non *pro quota e pari passu* con l'Emissione Obbligazionaria garantita da SACE; (h) degli Obbligazionisti a non farsi prestare, direttamente o indirettamente, alcuna garanzia specificamente riferibile alla sola quota dell'Emissione Obbligazionaria non garantita da SACE; (II) le dichiarazioni da rendersi a cura dell'Impresa Beneficiaria corrispondenti ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (xii), (xiii), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria, indicando nel Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria che la violazione dei suddetti obblighi e/o dichiarazioni di cui ai punti (I) e (II) da parte dell'Impresa Beneficiaria potrà avere conseguenze penali e amministrative, fermo restando che il Rappresentante Comune non è tenuto a verificare il rispetto dei suddetti impegni, e (III) il conferimento al Rappresentante Comune dei necessari poteri di rappresentanza dei Sottoscrittori Originari e dei futuri Obbligazionisti ai fini dell'adesione in nome e per conto di questi ultimi alle presenti Condizioni Generali senza la necessità di ulteriori atti e/o formalità;

- (iii) qualora SACE o il Rappresentante Comune siano venuti a conoscenza della violazione da parte dell'Impresa Beneficiaria degli impegni di cui al precedente paragrafo (ii) punto (I), lettere (a), (b), (c) e (e), e delle dichiarazioni di cui al punto (II), in aggiunta agli usuali rimedi previsti dal Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria, il Rappresentante Comune procederà a ricalcolare, su indicazione di SACE, l'importo del Corrispettivo Annuale adeguandolo alle condizioni di mercato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'Emissione Obbligazionaria, richiedendone il pagamento all'Impresa Beneficiaria per consentirne il successivo versamento a SACE entro la data di pagamento del Corrispettivo Annuale relativo alla successiva annualità; l'eventuale inadempimento dell'impresa Beneficiaria a corrispondere il Corrispettivo Annuale così ricalcolato non determinerà in alcun caso il venir meno della Garanzia SACE;
- (iv) quanto al Rappresentante Comune, (a) non consentire modifiche alle condizioni o termini dei Titoli e (b) non consentire modifiche delle eventuali garanzie reali e/o personali, nella misura in cui le predette modifiche sub (a) e (b) possano determinare una modifica delle informazioni e dei contenuti della Richiesta di Garanzia SACE e, se del caso, della Richiesta di Estensione della Garanzia SACE;
- (v) quanto al Rappresentante Comune, non intraprendere azioni che possano pregiudicare i diritti o gli interessi di SACE ai sensi della Garanzia SACE e svolgere con diligenza le attività di gestione dell'Emissione Obbligazionaria, adottando, ove ragionevolmente e legalmente possibile, i medesimi rimedi atti a preservare il credito eventualmente adottati nei confronti dell'Impresa Beneficiaria per finanziamenti non garantiti da SACE;
- (vi) quanto al Rappresentante Comune, inviare a SACE, con frequenza trimestrale, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla scadenza di ciascun trimestre solare, un report contenente le informazioni di cui all'Allegato 3 (*Modello di Rapporto Trimestrale*). L'eventuale inesattezza o incompletezza del report non farà in alcun caso venir meno la Garanzia SACE;
- (vii) quanto all'Arranger, verificare che il Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria includa la presa d'atto dell'Impresa Beneficiaria che SACE richiederà in relazione alla stessa la certificazione antimafia precisando che in caso di esito negativo delle verifiche, il Rappresentante Comune procederà ad attivare tempestivamente i rimedi previsti dal Regolamento dell'Emissione

Obbligazionaria (ivi inclusi, a seconda del caso, la risoluzione, il recesso o la decadenza dell'Impresa Beneficiaria dal beneficio del termine) e a informare l'Impresa Beneficiaria delle conseguenze penali e amministrative derivanti;

- (viii) quanto al Rappresentante Comune, effettuare ciascun pagamento dovuto a SACE rimossa ogni eccezione di compensazione e, ove SACE abbia già provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi della Garanzia SACE, corrispondere a SACE una porzione pari alla Percentuale Garantita di ogni importo ottenuto a seguito della escussione di fideiussioni o altre garanzie reali e personali, nonché di tutte le somme eventualmente incassate dall'Impresa Beneficiaria in relazione all'Emissione Obbligazionaria;
- (ix) quanto al Rappresentante Comune, informare prontamente SACE di ogni comunicazione scritta ricevuta in relazione a procedure concorsuali alle quali sia assoggettata e/o ammessa l'Impresa Beneficiaria nonché, su richiesta di SACE, a fornire alla stessa ogni ulteriore correlata informazione;
- (x) quanto al Rappresentante Comune e all'Arranger, consentire a SACE di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici, al fine di porre in essere ispezioni e/o verifiche "a campione" volte ad accertare il rispetto dei termini e delle condizioni ivi previste, fornire la documentazione relativa all'Emissione Obbligazionaria in proprio possesso che dovesse essere ragionevolmente richiesta da SACE, oltre all'originale della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria (ovvero di copia della stessa ove sottoscritta digitalmente) da fornire su richiesta di SACE, e fare in modo che l'Impresa Beneficiaria si impegni nel Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria a consentire a SACE analogo accesso e si impegni a fornire analoga documentazione richiesta da quest'ultima;
- (xi) quanto al Rappresentante Comune, consegnare a SACE una dichiarazione liberatoria, compiere qualsiasi altra azione e/o sottoscrivere qualsiasi altro documento, necessario o utile, ogni qualvolta l'efficacia di una Garanzia SACE venga meno;
- (xii) quanto al Rappresentante Comune, qualora la classe di *rating* attribuita da una ECAI all'Impresa Beneficiaria e vigente alla data della Richiesta di Garanzia SACE risultasse inferiore a BBB- o equivalente, informare prontamente SACE qualora sia venuto a conoscenza della violazione dell'impegno dei Sottoscrittori Originari a mantenere una quota complessivamente pari almeno al 15% dell'Importo dell'Emissione Obbligazionaria per l'intera durata della stessa.

9.2 Il Rappresentante Comune e l'Arranger si obbligano a tenere SACE indenne e manlevata (a) in relazione ad ogni pregiudizio che le derivasse, anche in sede di esercizio del diritto di surroga, dalle azioni, eccezioni, rivendicazioni, richieste, pretese, opponibili dalle Imprese Beneficarie nei confronti di ciascun Obbligazionista e del Rappresentante Comune e/o, a seconda del caso, dell'Arranger ai sensi dei Titoli e dei Regolamenti delle Emissioni Obbligazionarie per atti o fatti connessi alla gestione degli stessi, nonché (b) da ogni pregiudizio che derivasse a SACE dalla non veridicità, inesattezza o violazione di dichiarazioni o garanzie rese dall'Arranger e/o dal Rappresentante Comune, se esclusivamente ascrivibili alla responsabilità dell'Arranger e/o del Rappresentante Comune. Gli obblighi che precedono in capo al Responsabile Comune e all'Arranger (i) si intendono assunti senza alcun vincolo di solidarietà fra gli stessi e con esclusivo riferimento agli adempimenti e attività di rispettiva competenza ai sensi della presente convenzione e (ii) non troveranno applicazione in relazione ai trasferimenti dei Titoli da parte degli Obbligazionisti non conformi alle previsioni contenute nel Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria.

Articolo 10

(Durata)

- 10.1 Le presenti Condizioni Generali resteranno in vigore sino alla posteriore tra le seguenti date: (i) la data in cui l'efficacia dell'ultima delle Garanzie SACE rilasciata ai sensi delle presenti Condizioni Generali sia venuta meno, ovvero (ii) la data in cui sia venuta incondizionatamente meno ogni ragione di credito di SACE nei confronti di ciascuna Impresa Beneficiaria in relazione alle Garanzie SACE e/o nei confronti dell'Obbligazionista e/o del Rappresentante Comune e/o dell'Arranger ai sensi delle presenti Condizioni Generali, ovvero (iii) la data in cui ogni azione intrapresa per il recupero dell'ultimo dei crediti derivanti dalle Emissioni Obbligazionarie e/o dalle Garanzie SACE sia definitivamente venuta meno e/o sia stata rinunciata da SACE e dal Rappresentante Comune che agisca in qualità di mandatario di SACE.
- 10.2 Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, restano in ogni caso salvi i diritti relativi o sorti per effetto di eventi verificatisi prima della scadenza delle Condizioni Generali.

Articolo 11

(Legge regolatrice – Foro competente)

- 11.1 Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.
- 11.2 La soluzione di ogni controversia inerente le presenti Condizioni Generali sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 12

(Riservatezza)

- 12.1 Le parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali sarà svolto in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e al D. Lgs n. 196/2003 e sue modificazioni, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna parte si impegna a trattare i dati personali forniti dall'altra unicamente per le finalità connesse all'esecuzione delle presenti Condizioni Generali e ad avvisare prontamente l'altra parte qualora rilevasse un illegittimo trattamento da parte di terzi soggetti.
- 12.2 Le parti, in relazione ai dati personali oggetto delle presenti Condizioni Generali, agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento secondo la definizione contenuta nel GDPR.
- 12.3 Inoltre, le parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (come ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salvo che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).
- 12.4 Le parti si obbligano a non diffondere, divulgare o trasmettere le informazioni di qualsiasi natura relative a ciascuna di esse e alle presenti Condizioni Generali, che non siano o non diventino pubbliche (fatta eccezione per il caso in cui ciò avvenga in violazione delle presenti Condizioni Generali), che sono state

o verranno fornite in esecuzione delle presenti Condizioni Generali ovvero in qualunque altro modo acquisite in relazione a queste ultime fatto salvo il caso in cui la divulgazione delle suddette informazioni (i) sia effettuata in favore di soggetti cui sia stato conferito un mandato al recupero ai sensi del precedente Articolo 8.2 (*Azioni di recupero*), a condizione che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale), o (ii) sia richiesta da una disposizione di legge o regolamentare o da un provvedimento di autorità giudiziarie, regolamentari o di controllo, ovvero (iii) avvenga con il preventivo consenso scritto dell'altra parte, che non potrà essere irragionevolmente negato.

- 12.5 Le parti convengono che il Rappresentante Comune e l'Arranger non sono autorizzati a divulgare le informazioni relative all'eventuale impegno di cui al precedente Articolo 5 (*Rilascio della Garanzia SACE*). Il Rappresentante Comune e/o l'Arranger saranno ritenuti responsabili qualora utilizzino i dati e le informazioni relative all'impegno per turbare, abusare, limitare o comunque violare i diritti di terzi interessati e/o comunque in contrasto con la finalità dell'eventuale impegno e con le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. Gli obblighi che precedono in capo al Responsabile Comune e all'Arranger si intendono assunti senza alcun vincolo di solidarietà fra gli stessi e con esclusivo riferimento agli adempimenti e attività di rispettiva competenza ai sensi della presente convenzione.
- 12.6 Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza delle suddette informazioni e utilizzeranno le stesse unicamente in funzione delle attività necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali, fatti salvi gli obblighi previsti per legge ovvero richieste presentate da autorità amministrative o giudiziarie e quanto indicato al successivo Articolo 12.8 (*Riservatezza*).
- 12.7 Il Rappresentante Comune e l'Arranger inoltre si obbligano ad utilizzare diligentemente le informazioni e i dati relativi all'eventuale impegno rilasciato da SACE ai sensi del precedente Articolo 5 (*Rilascio della Garanzia SACE*) delle presenti Condizioni Generali e a non cedere o comunque disporre a qualsiasi titolo dei diritti derivanti dall'impegno senza il preventivo consenso scritto di SACE. Gli obblighi che precedono in capo al Responsabile Comune e all'Arranger si intendono assunti senza alcun vincolo di solidarietà fra gli stessi e con esclusivo riferimento agli adempimenti e attività di rispettiva competenza ai sensi della presente convenzione.
- 12.8 Il Rappresentante Comune e l'Arranger, prestano sin d'ora il proprio consenso affinché SACE possa comunicare le informazioni relative alle presenti Condizioni Generali ed alle Emissioni Obbligazionarie garantite (a) all'azionista ultimo, alle proprie società controllate, controllanti e collegate; (b) a soggetti fornitori di *risk enhancement* o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, *broker* o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale); (c) ai fini della operatività della garanzia dello Stato nei confronti di SACE ai sensi della Legge n. 40/2020 e dell'articolo 32 decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116; (d) successivamente al pagamento dell'indennizzo ai sensi delle presenti Condizioni Generali e di ciascuna Garanzia SACE sulle Emissioni Obbligazionarie o (e) con il consenso del Rappresentante Comune o, a seconda del caso, dell'Arranger, che non potrà essere irragionevolmente negato.

Articolo 13

(Modalità di adesione alle Condizioni Generali)

- 13.1 Le presenti Condizioni Generali e i relativi Allegati costituiscono proposta contrattuale.
- 13.2 Il contratto rappresentato dalle presenti Condizioni Generali e dai relativi Allegati si intende perfezionato con la ricezione da parte di SACE, all'indirizzo sacegaranziaitalia@pec.it, dell'Atto di Adesione debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante, o da altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Arranger e/o, a seconda del caso, del Rappresentante Comune, in segno di integrale accettazione dei termini e condizioni delle presenti Condizioni Generali e relativi Allegati.

Articolo 14

(Altre pattuizioni)

- 14.1 Le presenti Condizioni Generali e i relativi Allegati potranno subire variazioni in conseguenza dell'emanazione di eventuali modifiche della normativa italiana o europea applicabile alle presenti Condizioni Generali, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, gli eventuali decreti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del Decreto e la Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Qualora le predette modifiche avessero un effetto pregiudizievole rispetto agli impegni assunti dal Rappresentante Comune e/o, a seconda del caso, dall'Arranger ai sensi delle presenti Condizioni Generali, le parti negozieranno in buona fede le eventuali variazioni da apportare alle presenti Condizioni Generali e ai relativi allegati. Restano ferme le condizioni già previste in base al testo delle Condizioni Generali relativo alle Emissioni Obbligazionarie per le quali la Garanzia SACE sia stata già emessa al momento dell'entrata in vigore delle variazioni.

Articolo 15

(Comunicazioni ed elezione di domicilio)

- 15.1 A pena di inefficacia ed invalidità, e salvo quanto diversamente disposto nelle presenti Condizioni Generali e nei relativi Allegati, tutte le comunicazioni relative alle presenti Condizioni Generali dovranno essere inviate tramite il portale on-line Garanzia Italia o a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi dove le parti eleggono domicilio, salvo diversa indicazione:

(i) se a SACE: Piazza Poli, 37/42 – 00187 Roma – Indirizzo PEC: sacegaranziaitalia@pec.it

(ii) se al Rappresentante Comune o all'Arranger, all'indirizzo indicato nel relativo Atto di Adesione

ovvero presso il diverso indirizzo o recapito che le parti potranno comunicare successivamente in conformità alle precedenti disposizioni.

Lista degli Allegati:

Allegato 1 Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria

Allegato 2 Richiesta di Rilascio della Garanzia SACE (Fac-simile Tracciato record)

Versione 20220101 TB V 6.0

19

Allegato 3	Modello di Rapporto Trimestrale
Allegato 4	Modello di Garanzia SACE
Allegato 5	Richiesta di Escussione
Allegato 6	Modello di Atto di Surroga
Allegato 7	Modello di Atto di Adesione
Allegato 8	Modello di Atto di Cessione
Allegato 9	Modello di Notifica della Cessione
Allegato 10	Richiesta di Estensione dell'Emissione Obbligazionaria
Allegato 11	Richiesta di Estensione della Garanzia SACE
Allegato 12	Appendice di estensione della Garanzia SACE

Allegato 1

RICHIESTA DI ORGANIZZAZIONE DI EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA

Con la presente si richiede l'organizzazione e la strutturazione di un'emissione obbligazionaria garantita da SACE S.p.A. ai sensi della Legge 5 giugno 2020, n. 40 avente le seguenti caratteristiche:

1. Impresa Beneficiaria: *[Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale]*

2. Sede legale: [-]⁶

3. Qualificazione dell'Impresa Beneficiaria:

[-] PMI (conformemente alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE)

Ha accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

[-] Sì e ne ha utilizzato l'intera capacità

[-] Sì e ne ha utilizzato la capacità per un importo pari a Euro [●]. L'Impresa Beneficiaria dichiara che non ha utilizzato la residua capacità, pari a Euro [●], in quanto insufficiente per la strutturazione di un'emissione obbligazionaria

[-] Non è abilitata ad operare sul Fondo

Ha accesso alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

[-] Sì e ne ha utilizzato l'intera capacità

[-] Non ha accesso alle garanzie

[-] Non PMI

4. Appartiene ad un gruppo:

[-] Sì

Capogruppo⁷: *[Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale⁸]*

Paese Capogruppo: [-]

Fatturato annuo globale relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati⁹ non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019): [-]

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

⁶ Bloccante se non in Italia.

⁷ Controllante di ultimo livello anche estera.

⁸ Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all'estero.

⁹ A titolo esemplificativo, i dati certificati dal collegio sindacale o contenuti nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione dell'Impresa Beneficiaria.

Fatturato annuo in Italia relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati⁹ non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019):

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

Numero di dipendenti in Italia:

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

Costi del personale sostenuti in Italia dalla Capogruppo:

[-] come risultanti dal bilancio consolidato 2019 della Capogruppo ovvero dai dati certificati⁹ relativi al 2019 non essendo ancora stato approvato il bilancio consolidato 2019

OPPURE

[-] attesi per i primi due anni di attività avendo il gruppo di appartenenza iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018

Costi del personale sostenuti in Italia dall'Impresa Beneficiaria:

[-] come risultanti dal bilancio 2019 ovvero dai dati certificati⁹ relativi al 2019 non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019

OPPURE

[-] attesi per i primi due anni di attività avendo l'Impresa Beneficiaria iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018

[-] No

Fatturato annuo globale relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati⁹ non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019): [-]

Fatturato annuo in Italia relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati⁹ non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019): [-]

Numero di dipendenti in Italia: [-]

Costi del personale sostenuti in Italia dall'Impresa Beneficiaria:

[-] come risultanti dal bilancio 2019 ovvero dai dati certificati⁹ relativi al 2019 non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio

OPPURE

[-] attesi per i primi due anni di attività dell'Impresa Beneficiaria avendo l'Impresa Beneficiaria iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018

5. Importo in linea capitale: [-]

6. Scopo: [-]

7. Durata (incluso periodo di preammortamento): [-]

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali pubblicate da SACE S.p.A. sul proprio sito internet.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [•], titolare o Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara quanto segue:

(i) l'Impresa Beneficiaria è un'impresa, diversa da banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, avente le caratteristiche indicate ai punti da 1 a 4 che precedono;

(ii) l'Emissione Obbligazionaria avente le caratteristiche sopra indicate sarà destinata a:

[-] investimenti

[-] capitale circolante

[-] costi del personale

[-] costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda

esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia (ad esclusione di acquisizioni di partecipazioni sociali)

[-] rimborso di finanziamenti e/o emissioni obbligazionarie nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito¹⁰

[-] rimborso di Emissioni Obbligazionarie di durata non superiore a 6 anni ai fini della sostituzione con una nuova Emissione Obbligazionaria avente durata fino a 8 anni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a-bis), del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23

e l'Impresa Beneficiaria si impegna a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

Qualora l'Emissione Obbligazionaria sia altresì destinata, in misura non superiore al 20 per cento dell'Importo dell'Emissione Obbligazionaria, al pagamento delle rate del finanziamento [•]¹¹ e/o all'adempimento delle obbligazioni di pagamento a titolo di rimborso totale o parziale dell'emissione obbligazionaria [•], scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, si attesta l'impossibilità oggettiva dell'Impresa Beneficiaria al rimborso delle suddette rate.

¹⁰ Scopo ammesso a condizione che l'Emissione Obbligazionaria preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo dell'emissione obbligazionaria e/o del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della Garanzia SACE sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata dell'Emissione Obbligazionaria rispetto all'emissione obbligazionaria e/o al finanziamento oggetto di rinegoziazione.

¹¹ Da inserire i dati identificativi del finanziamento e/o dell'emissione obbligazionaria.

Qualora l'Emissione Obbligazionaria sia destinata al rimborso di finanziamenti e/o emissioni obbligazionarie nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito, l'Impresa Beneficiaria dichiara che l'Emissione Obbligazionaria prevede l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo dell'emissione obbligazionaria e/o del finanziamento oggetto di rinegoziazione e che il rilascio della Garanzia SACE è idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata dell'Emissione Obbligazionaria rispetto all'emissione obbligazionaria e/o al finanziamento oggetto di rinegoziazione.¹²

Qualora l'Emissione Obbligazionaria sia destinata alla sostituzione dell'Emissione Obbligazionaria di durata non superiore a 6 anni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a-bis), del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, l'Impresa Beneficiaria dichiara che l'Emissione Obbligazionaria oggetto di sostituzione è quello assistito dalla Garanzia SACE avente C.U.I. [●].

A tal fine, l'Impresa Beneficiaria si impegna a fornire a SACE, per il tramite del Rappresentante Comune, la documentazione che SACE riterrà idonea a comprovare il rispetto delle finalità sopra elencate;

- (iii) l'Impresa Beneficiaria ha sede in Italia, la propria attività è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da "COVID-19" o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima e prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- (iv) se appartenente ad un gruppo, l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto da parte della società capogruppo l'autorizzazione in merito alla richiesta di organizzazione di Emissione Obbligazionaria;
- (v) (a) [] l'Impresa Beneficiaria e le società del gruppo di appartenenza non hanno ricevuto finanziamenti garantiti da SACE ai sensi del Decreto, articolo 1, comma 3;

OPPURE

[] l'Impresa Beneficiaria e/o le società del gruppo di appartenenza hanno ricevuto finanziamenti garantiti da SACE ai sensi del Decreto, articolo 1, comma 3;

- (b) [] l'Impresa Beneficiaria non ha ricevuto finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto, assistiti da garanzie rilasciate ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (come successivamente modificata e integrata), esclusi i finanziamenti garantiti da SACE ai sensi di tale Comunicazione;

OPPURE

[] l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto, assistiti da garanzie rilasciate ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (come successivamente modificata e

¹² Inserire solo in caso di Emissione Obbligazionaria destinata anche al rimborso di emissioni obbligazionarie e/o finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'Impresa Beneficiaria.

integrata), esclusi i finanziamenti garantiti da SACE ai sensi di tale Comunicazione, per un importo pari a [●];

(c) [] l'Impresa Beneficiaria non ha ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf");

OPPURE

[] l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf") per un importo dovuto e non rimborsato, maggiorato degli interessi maturati fino alla data della presente richiesta, pari a [●];

(d) [] l'Impresa Beneficiaria ha beneficiato di aiuti concessi, non in relazione all'Emissione Obbligazionaria, ai sensi della sezione 3.3 (*"Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti"*) della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"* (come successivamente modificata e integrata) per un ammontare pari a [●];

OPPURE

[] l'Impresa Beneficiaria non ha beneficiato di aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 (*"Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti"*) della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"* (come successivamente modificata e integrata);

- (vi) l'Impresa Beneficiaria non ha subito provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d);
- (vii) l'Impresa Beneficiaria è a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale, primaria e secondaria, applicabile alla Garanzia SACE, ivi inclusa la qualificazione della garanzia statale quale intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive rientrante nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (*"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"*) e dei conseguenti impegni ed effetti in caso di revoca totale o parziale della stessa;
- (viii) l'Impresa Beneficiaria riconosce e accetta che SACE potrà esercitare controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco sino al dodicesimo mese successivo all'integrale estinzione dell'Emissione Obbligazionaria;
- (ix) l'Impresa Beneficiaria acconsente alla pubblicazione ai fini della normativa sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) delle informazioni inerenti la Garanzia SACE (quali ad esempio nome dell'Impresa Beneficiaria, Importo dell'Emissione Obbligazionaria, oggetto di garanzia e data di emissione);
- (x) l'Impresa Beneficiaria:
[] è un soggetto tenuto alla presentazione della documentazione antimafia;

OPPURE

[] è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011 in quanto:

[] è ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero società, impresa comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero concessionario di opere pubbliche, ovvero

[] è un soggetto, anche privato, il cui organo rappresentativo o quello avente funzioni di amministrazione e di controllo è sottoposto, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011.

In tal caso, l'Impresa Beneficiaria si impegna a comunicare immediatamente le eventuali variazioni intervenute riguardanti il titolo di esclusione;

OPPURE

[] è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia alla luce del principio di equipollenza tra documentazione antimafia e iscrizione nella White List sancito dall'articolo 1, comma 52-bis, della Legge n. 190/2012, dichiara di essere regolarmente iscritta alla White List presso la Prefettura di _____ in data _____;

(xi) l'Impresa Beneficiaria si impegna a rispettare le normative di volta in volta vigenti in materia di lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla corruzione;

(xii) l'Importo dell'Emissione Obbligazionaria non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

- a) 25% del fatturato annuo dell'Impresa Beneficiaria relativo al 2019, come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultante dai dati certificati non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio;
- b) il doppio dei costi del personale relativi al 2019 sostenuti dall'Impresa Beneficiaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

OPPURE

- i. il doppio dei costi del personale dell'Impresa Beneficiaria relativi al 2019 sostenuti dall'Impresa Beneficiaria, come risultanti dai dati certificati non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio;

OPPURE

- ii. i costi del personale attesi per i primi due anni di attività dell'Impresa Beneficiaria avendo l'Impresa Beneficiaria iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018;

(xiii) nel calcolo dell'Importo dell'Emissione Obbligazionaria, l'Impresa Beneficiaria ha rispettato i seguenti criteri:

- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE o da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- i limiti di importo di cui al paragrafo (xii) si riferiscono al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'Impresa Beneficiaria ovvero su base consolidata qualora l'Impresa Beneficiaria appartenga ad un gruppo;
- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf"), gli importi dovuti e non rimborsati, maggiorati degli interessi maturati fino alla data della presente richiesta, si cumulano;
- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato concessi in relazione ad altri finanziamenti ai sensi della sezione 3.3 ("*Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti*") della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (come successivamente modificata e integrata), gli importi di detti finanziamenti si cumulano a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali definiti nella predetta comunicazione;

(xiv) [l'Impresa Beneficiaria è consapevole che, nel caso in cui l'Importo dell'Emissione Obbligazionaria sia uguale o superiore a 100 milioni di Euro, ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del Decreto, l'incremento della Percentuale di Copertura, il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE, tenendo in considerazione il ruolo che l'Impresa Beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- contributo allo sviluppo tecnologico;
- appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

A tal fine l'Impresa Beneficiaria attesta di svolgere la propria attività nell'ambito di [●], come risultante dai documenti riportati *sub* Allegato B;]¹³

(xv) [] né l'Impresa Beneficiaria, né ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la stessa appartiene, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima, ha approvato la distribuzione di dividendi o il

¹³ Dichiarazione da includere solo nel caso in cui l'Importo dell'Emissione Obbligazionaria sia uguale o superiore a 100 milioni di Euro, ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del Decreto, l'incremento della Percentuale di Copertura.

riacquisto di azioni a decorrere dal 1° gennaio 2022 e l'Impresa Beneficiaria si impegna a (I) non approvare o effettuare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2022 e (II) far sì che ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui l'Impresa Beneficiaria appartiene, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima, non approvi o non effettui la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2022;

OPPURE

[] l'Impresa Beneficiaria ovvero qualsiasi altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la stessa appartiene, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima, ha già approvato o effettuato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni alla data della presente richiesta e l'Impresa Beneficiaria si impegna nei 12 (dodici) mesi successivi a tale data a (I) non approvare o non effettuare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni e (II) far sì che ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui l'Impresa Beneficiaria appartiene, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima, non approvi o non effettui la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni;

(xvi) a decorrere dal 7 giugno 2020, l'Impresa Beneficiaria ha gestito i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e si impegna a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali per tutta la durata dell'Emissione Obbligazionaria;

(xvii) l'Impresa Beneficiaria non rientrava, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014¹⁴ e dichiara che i dati sulla base dei quali ha effettuato la valutazione di cui al citato Regolamento sono i seguenti: [ebitda], [oneri finanziari], [debito], [patrimonio netto], [perdite];

[] l'Impresa Beneficiaria, alla data del 29 febbraio 2020 (a) era stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) aveva stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) aveva presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;¹⁵

OPPURE

¹⁴ Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui al punto 1) della lettera e) del comma 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi (a) nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica; e (b) nel calcolo del debito, i debiti finanziari.

¹⁵ Flag da apporre in caso di ammissione al concordato preventivo, stipulazione di accordi di ristrutturazione o presentazione del piano di risanamento avvenuti anteriormente al 29 febbraio 2020.

[] l'Impresa Beneficiaria, alla data della presente (a) è stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) ha stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) ha presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;¹⁶

- (xviii) l'Impresa Beneficiaria non controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, e non è controllata direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali;¹⁷
- (xix) l'Impresa Beneficiaria è consapevole che, ad eccezione che nell'ipotesi di sostituzione del dell'Emissione Obbligazionaria e dell'eventuale quota dell'Emissione Obbligazionaria destinata al rimborso di emissioni obbligazionarie sottoscritte e/o di finanziamenti erogati dal medesimo Sottoscrittore Originario, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, il corrispettivo di sottoscrizione dell'Emissione Obbligazionaria sarà accreditato esclusivamente su un conto corrente dedicato e che l'operatività di tale conto è condizionata all'indicazione nella richiesta di utilizzo del codice unico identificativo dell'Emissione Obbligazionaria e della Garanzia SACE e della locuzione: "sostegno ai sensi del decreto legge numero 23 del 2020";
- (xx) nei confronti del titolare o del Legale Rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non è intervenuta alcuna condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- (xxi) [l'impresa Beneficiaria conferma la veridicità e la completezza della dichiarazione contenuta *sub* Allegato C attestante che [alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea] OPPURE [alla data della presente richiesta, (a) non presenta esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e (b) non presenta importi in arretrato]¹⁸;¹⁹
- (xxii) l'Impresa Beneficiaria prende atto che potrà richiedere l'estensione della durata dell'Emissione Obbligazionaria e della Garanzia SACE, anche successivamente al rilascio della stessa, in conformità alla normativa applicabile e ai termini e condizioni previste dalle Condizioni Generali pubblicate da SACE S.p.A. sul proprio sito internet.

¹⁶ Flag da apporre in caso di ammissione al concordato preventivo, stipulazione degli accordi di ristrutturazione o presentazione del piano di risanamento avvenuti successivamente al 29 febbraio 2020.

¹⁷ Per Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea. La condizione di cui al paragrafo (xviii) non si applica se l'Impresa Beneficiaria dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. A tal fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

¹⁸ Solo nell'ipotesi in cui l'Impresa Beneficiaria alla data del 29 febbraio 2020 ovvero successivamente (a) era stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) aveva stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) aveva presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

¹⁹ Dichiarazione da rendere solo nel caso di Emissioni Obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito.

Il titolare o Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria sottoscrive la presente richiesta in doppio originale o, in alternativa, mediante firma digitale in caso di utilizzo di processi a distanza, e autorizza l'Arranger a fornire a SACE copia del presente documento secondo le modalità previste, dichiarando espressamente ed irrevocabilmente che tutte le informazioni, dichiarazioni ed attestazioni ed obblighi ivi indicati sono rilasciati anche a diretto beneficio di SACE, che pertanto potrà farvi pieno affidamento, ed obbligandosi altresì sin d'ora, (a) a rimborsare a SACE gli importi corrisposti all'Arranger e/o, a seconda del caso, al Rappresentante Comune in virtù della garanzia rilasciata e (b) a manlevare e tenere indenne SACE da ogni danno, spesa e onere che quest'ultima dovesse subire a causa dell'inesattezza o incompletezza di una o più delle dichiarazioni rese dalla stessa nella presente richiesta o della violazione degli obblighi assunti ai sensi del Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria.

Allega:

A - Autocertificazione Antimafia²⁰

[B - Documentazione a supporto del ruolo svolto dall'Impresa Beneficiaria rispetto alle aree e profili di cui all'art. 1, comma 14-sexies, del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23]²¹

[C – [Certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 l'Impresa Beneficiaria non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione Europea] / [Certificazione attestante che, alla data della presente richiesta, l'Impresa Beneficiaria non presenta esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e non presenta importi in arretrato]²²²³

[FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI]

²⁰ L'Impresa Beneficiaria dovrà trasmettere l'autocertificazione antimafia solo se non è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia e potrà produrre tale autocertificazione avvalendosi a propria scelta del modello riportato *sub* Allegato A-1, da sottoscrivere a cura del titolare o legale rappresentante con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero del modello riportato *sub* Allegato A-2, da sottoscrivere a cura di ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

²¹ Documentazione da produrre solo nel caso in cui l'Importo dell'Emissione Obbligazionaria sia uguale o superiore a 100 milioni di Euro, ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del Decreto, l'incremento della Percentuale di Copertura.

²² Solo nell'ipotesi in cui l'Impresa Beneficiaria alla data del 29 febbraio 2020 ovvero successivamente (a) era stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) aveva stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) aveva presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

²³ Documentazione da produrre solo nel caso di Emissioni Obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito.

Allegato 1 - Sub Allegato A-1 - Autocertificazione Antimafia

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

**articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa"**

Il sottoscritto
(nome) (cognome)

Nato a
(luogo)

In data Codice Fiscale
(gg/mm/aaaa) (Codice Fiscale)

Residente a Provincia
(luogo) (sigla)

in Numero
(via/piazza/altro)

In qualità di

(l'autocertificazione deve essere resa dai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

della Società
(Ragione Sociale)

Codice Fiscale Partita IVA
(Codice Fiscale della Società) (Partita IVA)

con sede legale in Numero
(via/piazza/altro)

città

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76, DPR n. 445/2000 ("Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa") in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75, DPR n. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

PARTE 1

che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti **non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011** ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

PARTE 2

[NOTA: REPLICARE LA DICHIARAZIONE PER CIASCUN SOGGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA]²⁴

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, di essere a diretta conoscenza che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei confronti di [nome e cognome] in qualità di [indicare ruolo] della società [] come sopra individuata, **non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011** ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia")

Soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Sig./Sig.ra.
(nome) (cognome)

Nato a
(luogo)

In data Codice Fiscale
(gg/mm/aaaa) (Codice Fiscale)

residenza Numero
(via/piazza/provincia/altro) (numero)

città

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento
(tipologia)

Numero
(numero documento)

Rilasciato da In data
(gg/mm/aaaa)

In fede, Il dichiarante

Luogo e data _____
(firma leggibile)

Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente. Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del proprio documento d'identità e Codice Fiscale

²⁴ Le dichiarazioni di cui alla parte 2 devono essere rese dal dichiarante con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 quali, ad esempio, ciascun componente del consiglio di amministrazione.

Allegato 1 - Sub Allegato A-2 - Autocertificazione Antimafia

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

**articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa"**

Il sottoscritto
(nome) (cognome)

Nato a
(luogo)

In data Codice Fiscale
(gg/mm/aaaa) (Codice Fiscale)

Residente a Provincia
(luogo) (sigla)

in Numero
(via/piazza/altro)

In qualità di

(l'autocertificazione deve essere resa dai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

della Società
(Ragione Sociale)

Codice Fiscale Partita IVA
(Codice Fiscale della Società) (Partita IVA)

con sede legale in Numero
(via/piazza/altro)

città

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76, DPR n. 445/2000 ("Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa") in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75, DPR n. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti **non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011** ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento
(tipologia)

Numero
(numero documento)

Rilasciato da In data
(gg/mm/aaaa)

In fede,
Luogo e data

Il dichiarante

(firma leggibile)

Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente.

Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del proprio documento d'identità e Codice Fiscale.

Allegato 1 - Sub Allegato B - Documentazione a supporto del ruolo svolto dall'Impresa Beneficiaria rispetto alle aree e profili di cui all'art. 1, comma 14-sexies, del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (come convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40)

1. Impresa Beneficiaria: [*Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale*]
2. Codice ATECO attività prevalente: [-]
3. Numero totale di addetti: [-]
4. Disaggregazione del fatturato Italia per singolo codice ATECO²⁵: [-]
5. Spese in ricerca e sviluppo in Italia: [-]
6. Numero di addetti coinvolti in ricerca e sviluppo in Italia: [-]
7. Numero di brevetti registrati in Italia ogni anno negli ultimi 10 anni:

Numero brevetti	Anno

8. Variazione media del numero di addetti in Italia negli ultimi 3 anni: [-]
9. Quota di nuovi assunti a tempo indeterminato in Italia sul totale delle assunzioni negli ultimi 3 anni in Italia: [-]
10. Elementi qualitativi utili alla valutazione d'impatto di cui all'Art 1 comma 7 del DL 23/2020

²⁵ Da completare solamente in caso di attività economica diversificata e attribuibile a diversi codici ATECO. Se non disponibile, è richiesta un'autodichiarazione sulla base degli ultimi dati di bilancio disponibili.

Allegato 1 - Sub Allegato C – [Certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 l'Impresa Beneficiaria non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea] / [Certificazione attestante che, alla data odierna, l'Impresa Beneficiaria non presenta esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e non presenta importi in arretrato]²⁶

²⁶ Solo nell'ipotesi in cui l'Impresa Beneficiaria alla data del 29 febbraio 2020 ovvero successivamente (a) era stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) aveva stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) aveva presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Allegato 2 (Facsimile TRACCIATO PIATTAFORMA ONLINE SACE)

RICHIESTA DI RILASCIO DELLA GARANZIA SACE

(informazioni da caricare sul Portale Online Garanzia Italia; previsto anche il caricamento sul Portale Online Garanzia Italia di copia in formato PDF dell'Allegato 1 (Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria) e dell'Autocertificazione Antimafia dell'Impresa Beneficiaria firmata digitalmente (ovvero di copia in formato PDF dell'Autocertificazione Antimafia unitamente alla copia in formato PDF del documento d'identità del relativo firmatario, nel caso in cui tale autocertificazione non sia stata firmata digitalmente))

Con la presente si comunica di aver ricevuto in data [●] una richiesta di organizzazione di emissione obbligazionaria garantita da SACE ai sensi della Legge 5 giugno 2020, n. 40, avente le seguenti caratteristiche:

1. Arranger: (Ragione Sociale, Codice Fiscale)
2. Rappresentante Comune (Ragione Sociale, Codice Fiscale)²⁷
3. Impresa Beneficiaria: *[Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale]*
4. Importo in linea capitale: [-]
5. Qualificazione dell'Impresa Beneficiaria:

[-] PMI (conformemente alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE)

Ha accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

[-] Sì e ne ha utilizzato l'intera capacità

[-] Sì e ne ha utilizzato la capacità per un importo pari a Euro [●]. L'Impresa Beneficiaria dichiara che non ha utilizzato la residua capacità, pari a Euro [●], in quanto insufficiente per la strutturazione di un'emissione obbligazionaria

[-] Non è abilitata ad operare sul Fondo

Ha accesso alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

[-] Sì e ne ha utilizzato l'intera capacità

[-] Non ha accesso alle garanzie

[-] Non PMI

6. Appartiene ad un gruppo:

[-] Sì

Capogruppo²⁸: *[Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale²⁹]*

²⁷ Facoltativo, ove l'informazione sia già disponibile.

²⁸ Controllante di ultimo livello anche estera.

²⁹ Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all'estero.

Paese Capogruppo: [-]

Fatturato annuo globale relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati³⁰ non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019): [-]

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

Fatturato annuo in Italia relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati³⁰ non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019):

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

Numero di dipendenti in Italia:

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

Costi del personale sostenuti in Italia dalla Capogruppo:

[-] come risultanti dal bilancio consolidato 2019 della Capogruppo ovvero dai dati certificati³⁰ relativi al 2019 non essendo ancora stato approvato il bilancio consolidato 2019

OPPURE

[-] attesi per i primi due anni di attività avendo il gruppo di appartenenza iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018

Costi del personale sostenuti in Italia dall'Impresa Beneficiaria:

[-] come risultanti dal bilancio 2019 ovvero dai dati certificati³⁰ relativi al 2019 non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019

OPPURE

[-] attesi per i primi due anni di attività avendo l'Impresa Beneficiaria iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018

[-] No

Fatturato annuo globale relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati³⁰ non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019): [-]

Fatturato annuo in Italia relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati³⁰ non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019): [-]

Numero di dipendenti in Italia: [-]

Costi del personale sostenuti in Italia dall'Impresa Beneficiaria:

[-] come risultanti dal bilancio 2019 ovvero dai dati certificati³⁰ relativi al 2019 non avendo

³⁰ A titolo esemplificativo, i dati certificati dal collegio sindacale o contenuti nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione dell'Impresa Beneficiaria.

l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio

OPPURE

[-] attesi per i primi due anni di attività dell'Impresa Beneficiaria avendo l'Impresa Beneficiaria iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018

7. Data di delibera dell'emissione obbligazionaria: [-]
8. *Rating* in corso di validità assegnato da una ECAI all'Impresa Beneficiaria: [-]³¹
9. Percentuale di Garanzia SACE: [-]
10. Tipo Tasso di interesse: [variabile/fisso]
11. Tasso di interesse: [-]³²
12. Tasso di interesse senza Garanzia SACE³³: [-]
13. Commissioni Arranger: [-]
14. Commissioni Arranger senza Garanzia SACE: [-]
15. Scopo: [-]³⁴
16. Durata (incluso periodo di preammortamento): [-]³⁵
17. Mesi di Preammortamento: [-]³⁶
18. Garanzie reali e personali: [-]³⁷
19. Codice Identificativo Delibera all'interno dei sistemi dell'Arranger: [-]
20. Codice Identificativo Impresa Beneficiaria all'interno dei sistemi dell'Arranger
21. Importo delle esposizioni dell'Impresa Beneficiaria coperte da garanzie statali italiane di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto, rilasciate ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (come successivamente modificata e integrata) (es. Fondo Centrale di Garanzia, garanzie rilasciate da ISMEA), esclusi i finanziamenti garantiti da SACE, e qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf"), comprensivo degli importi dovuti e non rimborsati, maggiorati degli interessi maturati fino alla data della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria, nonché, qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato concessi in relazione ad altri finanziamenti ai sensi della sezione 3.3 ("*Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti*") della Comunicazione della Commissione Europea del 19

³¹ Bloccante se inferiore a BB- o equivalente.

³² Margine/Tasso fisso.

³³ Tasso di interesse che sarebbe stato applicato dall'Arranger in assenza di Garanzia SACE.

³⁴ In caso di sostituzione di Emissioni Obbligazionarie di durata non superiore a 6 anni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a-bis), del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, indicare gli elementi identificativi dell'Emissione Obbligazionaria oggetto di sostituzione ed il C.U.I. della relativa Garanzia SACE.

³⁵ Durata massima 8 anni comprensiva del Preammortamento.

³⁶ Preammortamento massimo 36 mesi (comprensivo di Preammortamento tecnico massimo di 3 mesi per allineamento a trimestre solare) e per multipli di 3 mesi.

³⁷ Flag solo Si/NO.

marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (come successivamente modificata e integrata), comprensivo degli importi di detti finanziamenti..

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

In relazione a tale Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria, ai sensi della Legge n. 40/2020, si richiede il rilascio di una Garanzia SACE, avente la Percentuale Garantita pari a: [-]

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [•], Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell’Arranger, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara e garantisce quanto segue:

- (i) [...] ha ricevuto dall’Impresa Beneficiaria tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria, in ottemperanza al Decreto, unitamente all’autocertificazione antimafia dell’Impresa Beneficiaria (ove applicabile) secondo il modello di cui all’ Allegato 1 - Sub Allegato A (*Autocertificazione Antimafia*) delle Condizioni Generali;
- (ii) [...] ha concluso la propria istruttoria con esito positivo e intende organizzare, strutturare e proporre la sottoscrizione dell’Emissione Obbligazionaria, subordinatamente al rilascio della Garanzia SACE;
- (iii) [...] conferma tutte le dichiarazioni di seguito elencate:
 - a) in relazione all’Impresa Beneficiaria, ha concluso con esito positivo le procedure “*know your customer*” (ivi incluse le verifiche in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi);
 - b) ha verificato che il costo dell’Emissione Obbligazionaria, composto da (i) remunerazione della Garanzia SACE, (ii) commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse è inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dall’Arranger per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della Garanzia SACE, composto da commissioni e tasso di interesse;³⁸
 - c) che, sulla base dei dati e delle dichiarazioni forniti dall’Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria, l’Impresa Beneficiaria non rientrava, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014³⁹;
 - d) ha verificato che l’Impresa Beneficiaria:

³⁸ Dichiarazione da rendere solo nel caso in cui l’Arranger, in quanto Sottoscrittore Originario, sia un soggetto legittimato a qualsiasi titolo ad accedere alle informazioni necessarie a rendere tale attestazione.

³⁹ Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall’Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di “impresa in difficoltà” di cui al punto 1) della lettera e) del comma 18 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi (a) nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica; e (b) nel calcolo del debito, i debiti finanziari.

(l) [] alla data del 29 febbraio 2020, non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero l'Arranger classificava l'esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come rilevabili dall'Arranger, ovvero in Centrale Rischi nel flusso di ritorno del mese di dicembre 2019 non [si] evidenziava[no] segnalazioni di "Sofferenze a Sistema" né la presenza di un rapporto tra "Totale Sconfinamenti per Cassa" e "Totale Accordato per Cassa" superiore al 20%;⁴⁰

OPPURE

[] alla data del 29 febbraio 2020, sulla base dei dati e delle dichiarazioni forniti dall'Impresa Beneficiaria nella certificazione di cui all'Allegato C della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria (allegato alla presente richiesta), non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione Europea;⁴¹

[...] sulla base dei dati e delle dichiarazioni forniti dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria, alla data della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria (a) era stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) aveva stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) aveva presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

[...] In tal caso, l'Arranger, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'Impresa Beneficiaria, dichiara (a) di aver verificato che, alla data della presente, l'Impresa Beneficiaria non risulta presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero l'Arranger classifica l'esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come rilevabili dall'Arranger, ovvero in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile non [si] evidenziava[no] segnalazioni di "Sofferenze a Sistema" né la presenza di un rapporto tra "Totale Sconfinamenti per Cassa" e "Totale Accordato per Cassa" superiore al 20%, (b) che l'Impresa Beneficiaria non presenta importi in arretrato⁴² come rilevabili dall'Arranger e (c) di poter ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013;⁴³

OPPURE

[] In tal caso, sulla base dei dati e delle dichiarazioni forniti dall'Impresa Beneficiaria nella certificazione di cui all'Allegato C della Richiesta di Organizzazione di

⁴⁰ Dichiarazione da rendere solo nel caso di Emissioni Obbligazionarie organizzate da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito.

⁴¹ Dichiarazione da rendere solo nel caso di Emissioni Obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito.

⁴² Ai fini di tale dichiarazione, non si considerano in arretrato gli importi relativi a finanziamenti che hanno beneficiato delle misure di moratoria previste dall'articolo 56 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (come successivamente modificato e integrato) e/o dal "Nuovo Accordo per il credito 2019" del 28 novembre 2018 e successivi Addendum.

⁴³ Flag da apporre in caso di (i) Emissioni Obbligazionarie organizzate da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito e (ii) ammissione al concordato preventivo, stipulazione degli accordi di ristrutturazione o presentazione del piano di risanamento avvenuti successivamente al 29 febbraio 2020.

Emissione Obbligazionaria (allegato alla presente richiesta), alla data della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria, l'Impresa Beneficiaria (a) non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione Europea. (b) non presentava importi in arretrato⁴⁴ e (c) si trovava in una situazione tale da poter ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013;⁴⁵

OPPURE⁴⁶

(II) [] sulla base dei dati e delle dichiarazioni forniti dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria, alla data del 29 febbraio 2020 (a) era stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) aveva stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) aveva presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

[...] In tal caso, l'Arranger, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'Impresa Beneficiaria, dichiara (a) di aver verificato che, alla data della presente, l'Impresa Beneficiaria non risulta presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero l'Arranger classifica l'esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come rilevabili dall'Arranger, ovvero in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile non [si] evidenziava[no] segnalazioni di "Sofferenze a Sistema" né la presenza di un rapporto tra "Totale Sconfinamenti per Cassa" e "Totale Accordato per Cassa" superiore al 20%, (b) che l'Impresa Beneficiaria non presenta importi in arretrato⁴⁷ come rilevabili dall'Arranger e (c) di poter ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013;⁴⁸

OPPURE

[] In tal caso, sulla base dei dati e delle dichiarazioni forniti dall'Impresa Beneficiaria nella certificazione di cui all'Allegato C della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria (allegato alla presente richiesta), alla data della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria, l'Impresa Beneficiaria (a) non

⁴⁴ Ai fini di tale dichiarazione, non si considerano in arretrato gli importi relativi a finanziamenti che hanno beneficiato delle misure di moratoria previste dall'articolo 56 del Decreto Legge n 18 del 17 marzo 2020 (come successivamente modificato e integrato) e/o dal "Nuovo Accordo per il credito 2019" del 28 novembre 2018 e successivi Addendum.

⁴⁵ Flag da apporre in caso di (i) Emissioni Obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito e (ii) ammissione al concordato preventivo, stipulazione degli accordi di ristrutturazione o presentazione del piano di risanamento avvenuti successivamente al 29 febbraio 2020.

⁴⁶ In alternativa alle dichiarazioni *sub* (I).

⁴⁷ Ai fini di tale dichiarazione, non si considerano in arretrato gli importi relativi a finanziamenti che hanno beneficiato delle misure di moratoria previste dall'articolo 56 del Decreto Legge n 18 del 17 marzo 2020 (come successivamente modificato e integrato) e/o dal "Nuovo Accordo per il credito 2019" del 28 novembre 2018 e successivi Addendum.

⁴⁸ Flag da apporre in caso di (i) Emissioni Obbligazionarie organizzate da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito e (ii) ammissione al concordato preventivo, stipulazione degli accordi di ristrutturazione o presentazione del piano di risanamento avvenuti anteriormente al 29 febbraio 2020.

risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione Europea. (b) non presentava importi in arretrato⁴⁹ e (c) si trovava in una situazione tale da poter ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013;⁵⁰

- e) l'importo dell'Emissione Obbligazionaria non è superiore al maggiore tra i seguenti importi (come calcolati ai sensi del Decreto):
- il 25% del fatturato annuo dell'Impresa Beneficiaria relativo al 2019, come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultanti dai dati certificati non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria;
 - il doppio dei costi del personale dell'Impresa Beneficiaria relativi al 2019 sostenuti dall'Impresa Beneficiaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria;

OPPURE

- il doppio dei costi del personale dell'Impresa Beneficiaria relativi al 2019 sostenuti dall'Impresa Beneficiaria, come risultanti dai dati certificati non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria;

OPPURE

- i costi del personale attesi per i primi due anni di attività dell'Impresa Beneficiaria, avendo l'Impresa Beneficiaria iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria;

- f) l'importo dell'Emissione Obbligazionaria, secondo quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria, rispetta i seguenti criteri:
- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, o da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
 - qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
 - i limiti di importo di cui alla lettera (e) si riferiscono al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'Impresa Beneficiaria ovvero su base consolidata qualora l'Impresa Beneficiaria appartenga ad un gruppo;
 - qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non

⁴⁹ Ai fini di tale dichiarazione, non si considerano in arretrato gli importi relativi a finanziamenti che hanno beneficiato delle misure di moratoria previste dall'articolo 56 del Decreto Legge n 18 del 17 marzo 2020 (come successivamente modificato e integrato) e/o dal "Nuovo Accordo per il credito 2019" del 28 novembre 2018 e successivi Addendum.

⁵⁰ Flag da apporre in caso di (i) Emissioni Obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito e (ii) ammissione al concordato preventivo, stipulazione degli accordi di ristrutturazione o presentazione del piano di risanamento avvenuti anteriormente al 29 febbraio 2020.

ancora rimborsati (cd. dichiarazione “Deggendorf”), gli importi dovuti e non rimborsati, maggiorati degli interessi maturati fino alla data della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria, si cumulano;

- qualora l’Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato concessi in relazione ad altri finanziamenti ai sensi della sezione 3.3 (“*Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti*”) della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*” (come successivamente modificata e integrata), gli importi di detti finanziamenti si cumulano a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali definiti nella predetta comunicazione;
- g) secondo quanto dichiarato dall’Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria, l’Impresa Beneficiaria non controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, e non è controllata, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, da alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali;⁵¹
- h) ha verificato che l’Emissione Obbligazionaria prevede l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell’importo dell’emissione obbligazionaria e/o del finanziamento oggetto di rinegoziazione e conferma che il rilascio della Garanzia SACE è idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata dell’Emissione Obbligazionaria rispetto al finanziamento e/o all’emissione obbligazionaria oggetto di rinegoziazione.⁵²

⁵¹ Per Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell’allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea. La condizione di cui alla lettera g) non si applica se l’Impresa Beneficiaria dimostra che il soggetto non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. A tal fine, il contribuente può interpellare l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

⁵² Inserire solo in caso di Emissione Obbligazionaria destinata anche al rimborso di finanziamenti e/o emissioni obbligazionarie nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell’Impresa Beneficiaria.

Allegato 4
GARANZIA SACE
C.U.I. n [•]

Dati identificativi dell'Emissione Obbligazionaria garantita:

1. Arranger: [-]
2. Rappresentante Comune: [-]⁵³
3. Impresa Beneficiaria: [Denominazione, Partita IVA/Codice Fiscale]
4. Capogruppo: [Denominazione, Partita IVA/Codice Fiscale]
5. Importo in linea capitale: [-]
6. Tasso di interesse: [-]⁵⁴
7. Durata: [-]
8. Preammortamento: [-]⁵⁵
9. Garanzie reali e personali: [-]⁵⁶

Caratteristiche della Garanzia SACE:

1. Percentuale Garantita: [-]
2. Importo Massimo Garantito (di cui oneri accessori non superiori all'1% dell'importo iniziale in linea capitale dell'Importo dell'Emissione Obbligazionaria): [-]
3. Remunerazione: [-]

La Garanzia SACE è rilasciata in conformità alle Condizioni Generali, disponibili sul portale on-line Garanzia Italia, cui il Rappresentante Comune ha aderito mediante le modalità ivi indicate, e alle condizioni di seguito indicate.

1. GARANZIA SACE

- (a) La Garanzia SACE è una garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato pagamento delle somme dovute ai sensi dei Titoli o del Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria per capitale, interessi e oneri accessori (le "**Obbligazioni Garantite**"), senza vincolo di solidarietà, nei limiti della Percentuale Garantita e fino all'Importo Massimo Garantito.
- (b) SACE pagherà a prima richiesta del Rappresentante Comune, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 5 ("*Richiesta di Escussione*") delle Condizioni Generali e munita dei relativi allegati, gli importi indicati con rinuncia ai sensi dell'Articolo 1944, comma 2°, cod. civ. ad ogni obbligo di preventiva escussione dell'Impresa Beneficiaria stessa, fermo restando il diritto di sollevare eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti del Rappresentante Comune e/o, a seconda del caso, dell'Arranger agli impegni assunti ai sensi degli articoli 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*), 6.1 (*Escussione della Garanzia SACE*), 9.1 (*Impegni*) da (i) a (vii) e (xii), delle Condizioni Generali, fermo comunque quanto previsto all'articolo 9.1 (*Impegni*) delle Condizioni Generali.

⁵³ Facoltativo, ove l'informazione sia già disponibile.

⁵⁴ Margine/Tasso fisso.

⁵⁵ Preammortamento massimo 36 mesi e per multipli di 3 mesi, incluso di preammortamento tecnico necessario ad allineamento a data fine trimestre solare post emissione.

⁵⁶ Flag solo Si/NO.

- (c) Qualora il Rappresentante Comune, in nome e per conto di ciascun Obbligazionista, intenda esercitare il diritto di esigere il rimborso anticipato delle somme finanziate ai sensi del Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria, il pagamento ai sensi della Garanzia SACE resta operante in base alle scadenze originariamente previste, a meno che SACE non eserciti la facoltà di pagare anticipatamente gli importi.
- (d) Il pagamento da parte di SACE avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Rappresentante Comune nella Richiesta di Escussione entro la successiva tra le seguenti date:
- 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della Richiesta di Escussione, completa delle informazioni e degli allegati richiesti;
 - 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi dei Titoli o del Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria.
- (e) L'efficacia della Garanzia SACE è sospensivamente condizionata (I) alla sottoscrizione per intero dell'Emissione Obbligazionaria, che dovrà essere comunicata a SACE e dovrà comunque verificarsi entro la data che cade 45 (quarantacinque) giorni dopo il rilascio della presente Garanzia SACE, nonché (II) al pagamento del Corrispettivo Annuale relativo alla prima annualità che dovrà essere corrisposto entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione dell'Emissione Obbligazionaria. Trascorsi inutilmente tali termini la presente Garanzia SACE diverrà definitivamente inefficace.
- (f) L'Importo Massimo Garantito si intenderà automaticamente ridotto (i) di un importo pari alla Percentuale Garantita delle Obbligazioni Garantite a valere sull'Importo dell'Emissione Obbligazionaria, di volta in volta rimborsate dall'Impresa Beneficiaria, o da terzi per conto dell'Impresa Beneficiaria, (ii) di un importo pari alla Percentuale Garantita delle somme incassate dall'Obbligazionista (anche per il tramite del Rappresentante Comune) in forza di garanzie personali e/o reali prestate in relazione ai Titoli o al Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria, e (iii) di un importo pari all'intero ammontare di quanto di volta in volta corrisposto da SACE all'Obbligazionista (anche per il tramite del Rappresentante Comune) ai sensi della Garanzia SACE.
- (g) Senza pregiudizio per quanto previsto ai punti (a) e (e) che precedono, l'adempimento da parte di SACE delle obbligazioni derivanti a suo carico dalla Garanzia SACE non costituisce rinuncia ai diritti ed alle azioni da essa vantati nei confronti dell'Obbligazionista e del Rappresentante Comune ai sensi di legge e delle Condizioni Generali che, pertanto, potranno essere fatti valere da SACE stessa a tutti gli effetti.
- (h) La Garanzia SACE, in quanto intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive beneficiante della controgaranzia dello Stato italiano, rientra nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59");
- (i) Qualora l'Emissione Obbligazionaria sia destinata alla sostituzione di Emissioni Obbligazionarie esistenti ai sensi dell'articolo 2.3 (*Tipologia e scopo delle Emissioni Obbligazionarie*) delle Condizioni Generali, la presente Garanzia SACE annulla e sostituisce la Garanzia SACE identificata nella relativa Richiesta di Garanzia SACE che, pertanto, cessa di produrre effetti giuridici a decorrere dalla data in cui la presente Garanzia SACE diviene efficace ai sensi del precedente punto (e).

2. CORRISPETTIVO

A fronte del rilascio della Garanzia SACE, SACE percepirà il corrispettivo indicato nell'articolo 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali, secondo le condizioni e i termini ivi previsti, sul conto corrente IBAN: IT61 I 05696 03226 000019000X26, Swift: POSOIT22.

3. CESSIONE

La cedibilità dei diritti derivanti dalla Garanzia SACE è espressamente esclusa, fatta eccezione (i) per le cessioni effettuate a seguito del trasferimento dei Titoli in favore dei successivi Obbligazionisti nonché (ii) per le cessioni o dazioni in pegno dei Titoli in favore di Banche Centrali, della Banca Europea per gli Investimenti e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

4. DURATA

- 4.1. Senza pregiudizio per quanto previsto al successivo Articolo 5 (*Reviviscenza*), la Garanzia SACE cesserà di avere efficacia alla data in cui il relativo Importo Massimo Garantito si riduca a zero ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 1 lettera (f) che precede.
- 4.2. Alla data in cui l'efficacia della Garanzia SACE venga meno, SACE sarà liberata dagli obblighi da essa assunti.

5. REVIVISCENZA

SACE, nei limiti della Percentuale Garantita, si impegna a corrispondere all'Obbligazionista (anche per il tramite del Rappresentante Comune) anche le somme che da questo fossero incassate in pagamento delle Obbligazioni Garantite e successivamente restituite in conseguenza di azione dichiarativa di inefficacia o di azione revocatoria promosse ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni).

6. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni necessarie ai fini della presente Garanzia SACE dovranno effettuarsi con le forme e modalità previste nelle Condizioni Generali.

7. LEGGE E FORO COMPETENTE

La presente Garanzia SACE è regolata dalla legge italiana e sarà interpretata ai sensi della medesima legge.

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione della o comunque derivante dalla Garanzia SACE sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, ferme restando le competenze inderogabilmente stabilite dal Codice di Procedura Civile.

Allegato 5

RICHIESTA DI ESCUSSIONE DI GARANZIA SACE

- Garanzia SACE C.U.I n. [-] del [-]
- Emissione Obbligazionaria del: [-]
- Rappresentante Comune: [-]
- Impresa Beneficiaria: [-]
- Data di erogazione: [-]
- Garanzie reali e personali: [-]
- [Importo Massimo Garantito: [-]]
- [Percentuale Garantita: [-]]

Con riferimento alla Garanzia SACE di cui sopra, si comunica che in data [-]:

[-] l'Impresa Beneficiaria, ha omesso di pagare le seguenti somme dovute ai sensi dei Titoli:

- [-] Euro a titolo di capitale
- [-] Euro a titolo d'Interessi corrispettivi
- [-] Euro a titolo di oneri accessori⁵⁷

[-] le somme corrisposte dall'Impresa Beneficiaria ai sensi dei Titoli sono state restituite dall'Obbligazionista (anche per il tramite del Rappresentante Comune) a seguito [di azione dichiarativa di inefficacia o invalidità] OPPURE [azione revocatoria promossa ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni)], per un importo pari a:

- [-] Euro a titolo di capitale
- [-] Euro a titolo d'Interessi corrispettivi
- [-] Euro a titolo di oneri accessori⁵⁸

Conseguentemente, si richiede il pagamento di quanto dovuto ai sensi della Garanzia SACE mediate accredito sul conto corrente bancario intestato al Rappresentante Comune con le seguenti coordinate bancarie:

IBAN: [-]

Causale: [-]

A tal fine il Rappresentante Comune dichiara che non sono stati violati gli impegni di cui all'art. 9.1 lettere da (i) a (vii) e (xii) delle Condizioni Generali e allega la seguente documentazione:

- Allegato A - Copia conforme all'originale dei certificati rappresentativi dei Titoli o equivalenti evidenze documentali;
- Allegato B - Sollecito/i di pagamento (diffida ad adempiere);

⁵⁷ Indicare dettaglio delle voci che si intendono coprire a titolo di oneri accessori (es: interessi di mora, altro).

⁵⁸ Indicare dettaglio delle voci che si intendono coprire a titolo di oneri accessori (es: interessi di mora, altro).

- (iii) [Allegato C - Comunicazione di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine/comunicazione di estinzione anticipata dell'Emissione Obbligazionaria;]⁵⁹
- (iv) [Allegato D – Documentazione attestante le eventuali azioni e rimedi giudiziali avviati per il recupero del credito;]⁶⁰
- (v) [Allegato E - Copia conforme all'originale del provvedimento giudiziario di disposizione della inefficacia o revocatoria delle somme rimborsate unitamente alla prova dell'adempita restituzione]⁶¹;
- (vi) Allegato F - Copia conforme all'originale del Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria, delle eventuali garanzie reali e personali ed evidenza dei poteri di rappresentanza del Rappresentante Comune in conformità all'articolo 9.1(ii)(III) (*Impegni*) delle Condizioni Generali.

Il Rappresentante Comune attesta che i Sottoscrittori Originari hanno mantenuto una quota complessivamente pari almeno al 15% dell'Importo dell'Emissione Obbligazionaria per l'intera durata dell'Emissione Obbligazionaria.⁶²

Il Rappresentante Comune, anche in nome e per conto di ciascun Obbligazionista, conviene espressamente che con effetto dalla data di pagamento da parte di SACE delle somme richieste ai sensi della Garanzia SACE, SACE è automaticamente e pienamente surrogata, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del Codice Civile italiano, nei limiti del pagamento effettuato, e fermo restando l'autonomo diritto di regresso nei confronti dell'Impresa Beneficiaria, nei diritti di ciascun Obbligazionista ai sensi dei Titoli e delle garanzie accessorie sopra indicate. Inoltre, il Rappresentante Comune, anche in nome e per conto di ciascun Obbligazionista, conviene espressamente che, alla data di pagamento da parte di SACE delle somme richieste ai sensi della Garanzia SACE, ed in ogni caso entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario da tale data, consegnerà prontamente a SACE l'Atto di Surroga di cui all'Allegato 6 delle Condizioni Generali debitamente sottoscritto dal Rappresentante Comune, in nome e per conto di ciascun Obbligazionista, e sottoscriverà ogni altro documento necessario e/o porrà in essere ogni opportuna iniziativa per rendere efficace la cessione (ove richiesta da SACE) e/o la surroga di SACE e per consentire a quest'ultima l'esercizio e la tutela dei propri diritti.

I termini in maiuscolo utilizzati nella presente comunicazione hanno il significato ad essi attribuito nella Garanzia SACE sopra indicata.

La presente Richiesta di Escussione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

[Firma Digitale del Rappresentante Legale del Rappresentante Comune o del soggetto delegato munito dei necessari poteri]

⁵⁹ Eventuale

⁶⁰ Eventuale

⁶¹ Eventuale

⁶² Dichiarazione da rendere solo nel caso di Emissioni Obbligazionarie in relazione alle quali all'Impresa Beneficiaria sia attribuita da una ECAI una classe di *rating* inferiore a BBB- o equivalente, eliminabile in caso contrario.

Allegato 6
MODELLO DI ATTO DI SURROGA

Garanzia SACE n° / Codice Unico Identificativo (C.U.I.)	:	[●]
- Obbligazionisti	:	[●]
- Rappresentante Comune		

-Impresa Beneficiaria	:	[●]
------------------------------	---	-----

[●], con sede legale in [●], iscrizione al Registro delle Imprese di [●], codice fiscale e P. IVA n. [●], in persona [del suo legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], residente in [●],] / [di [●], nato a [●] il [●], residente in [●], in qualità di delegato del legale rappresentante e munito dei necessari poteri in virtù di [●], qui allegati], anche in nome e per conto degli Obbligazionisti, (il “**Rappresentante Comune**”).

Premesso che:

- (a) in data [●] SACE S.p.A. (“**SACE**”) ha emesso in favore di ciascun Obbligazionista (per il tramite del Rappresentante Comune) una garanzia (la “**Garanzia SACE**”) a copertura del mancato rimborso di somme dovute da [●] (l’“**Impresa Beneficiaria**”) allo stesso Obbligazionista ai sensi del prestito obbligazionario emesso in data [●] (l’“**Emissione Obbligazionaria**”) e rappresentato dalle relative obbligazioni e/o altri titoli di debito (i “**Titoli**”);
- (b) in data [●] il Rappresentante Comune ha escusso la Garanzia SACE;
- (c) a seguito dell’avvenuta escussione della Garanzia SACE per [il mancato pagamento delle rate di credito] / [l’avvenuta restituzione da parte dell’Obbligazionista (anche per il tramite del Rappresentante Comune) delle somme corrisposte dall’Impresa Beneficiaria ai sensi dei Titoli, a seguito [di azione dichiarativa di inefficacia o invalidità] / [azione revocatoria] promossa ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni) e nel dettaglio] indicate nell’Appendice 1, in conformità con la normativa vigente, SACE ha provveduto in data [●] al pagamento in favore dell’Obbligazionista (per il tramite del Rappresentante Comune) dell’importo di euro [●], (l’“**Importo Indennizzato**”);
- (d) a fronte e contestualmente al pagamento dell’Importo Indennizzato, SACE è automaticamente ed espressamente surrogata, anche ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1201 c.c., nella misura di quanto corrisposto all’Obbligazionista (per il tramite del Rappresentante Comune), in tutti i diritti e le azioni di ciascun Obbligazionista nei confronti dell’Impresa Beneficiaria e/o di terzi ai sensi dei Titoli, garanzie reali o personali o a questi connessi e fermo restando l’autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell’Impresa Beneficiaria.

Tutto ciò premesso, il Rappresentante Comune (in nome e per conto di ciascun Obbligazionista):

1. dichiara di ricevere da SACE l'Importo Indennizzato del valore complessivo pari ad euro [●], e con la sottoscrizione del presente Atto ne rilascia ampia, definitiva e liberatoria quietanza;
2. a seguito del pagamento dell'Importo Indennizzato e nei limiti del valore complessivo di euro [●], anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1201 c.c., surroga espressamente SACE nei diritti e azioni di ciascun Obbligazionista nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi ai sensi dei Titoli, garanzie reali o personali o a questi connessi e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Impresa Beneficiaria;
3. limitatamente all'Importo Indennizzato, rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti di SACE correlata e/o comunque connessa alle obbligazioni garantite ai sensi della Garanzia SACE;
4. conferma che, in relazione alle obbligazioni garantite di cui sopra, non ha commesso reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali né illeciti penali e/o amministrativi anche ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
5. si impegna a tenere indenne e manlevata SACE relativamente a ogni pregiudizio che le derivasse, anche in sede di esercizio del diritto di surroga, dalle azioni, eccezioni, opposizioni, rivendicazioni, richieste e pretese connesse ad atti o fatti ascrivibili all'Obbligazionista e/o al Rappresentante Comune.

Letto, confermato e sottoscritto⁶³

Roma, [●]

[RAPPRESENTANTE COMUNE]

Nome: [O]

Titolo: [O] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Rappresentante Comune]*

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Rappresentante Comune]

APPENDICE 1

[●]

⁶³ Da inviare a SACE via PEC, firmato digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Rappresentante Comune

Allegato 7
MODELLO DI ATTO DI ADESIONE

(DA PREDISPORRE SU CARTA INTESATA DELL'ARRANGER E DEL RAPPRESENTANTE COMUNE QUALORA FIGURE NON COINCIDENTI, FIRMARE DIGITALMENTE NEI DUE PUNTI ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF, NON SARANNO ACCETTATI DOCUMENTI IN FORMATO P7M, OVVERO DOCUMENTI CON UN SOLO PUNTO FIRMA. INVIARE ALLA CASELLA PEC sacegaranzialitalia@pec.it)

OGGETTO: Condizioni Generali per il rilascio di Garanzie da parte di SACE ai sensi della legge 5 giugno 2020 n. 40

Facciamo riferimento alle Condizioni Generali 20220101 TB V 6.0 ed ai relativi allegati pubblicati sul portale online Garanzia Italia aventi ad oggetto il rilascio da parte di SACE S.p.A., ai sensi della legge 5 giugno 2020 n. 40 di garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito, per finanziamenti sotto forma di prestiti obbligazionari sottoscritti al fine di assicurare la necessaria liquidità ad imprese emittenti aventi sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19 (le "**Condizioni Generali**"), che abbiamo provveduto ad estrarre integralmente e a memorizzare su supporto durevole.

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nel presente atto avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

In relazione a quanto sopra, il sottoscritto [●], con sede legale in [●], iscrizione al Registro delle Imprese di [●], codice fiscale e P. IVA n. [●], in qualità di [Arranger / Rappresentante Comune] (l'"**Aderente**"), intende aderire, [anche in nome e per conto dei Sottoscrittori Originari e dei futuri Obbligazionisti]⁶⁴, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 13 (*Modalità di adesione alle Condizioni Generali*) delle Condizioni Generali, alle Condizioni Generali medesime e impegnarsi a rispettare quanto in esse contenuto, assumendo tutti i relativi obblighi ed impegni.

A tal fine, l'Aderente, in persona del suo legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], residente in [●], [o di altro soggetto munito dei necessari poteri in virtù di [●] allegata al presente atto],⁶⁵ [anche in nome e per conto dei Sottoscrittori Originari e dei futuri Obbligazionisti]⁶⁶, dichiara irrevocabilmente, e senza condizione alcuna, di:

- (a) aver letto attentamente le Condizioni Generali, di conoscerle, di averle comprese e di accettarne integralmente e incondizionatamente i contenuti;
- (b) assumere tutti gli obblighi e le dichiarazioni previsti ai sensi delle Condizioni Generali in capo, a seconda del caso, all'Arranger e/o al Rappresentante Comune, di essere consapevole degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile all'operatività descritta dalle Condizioni Generali e di impegnarsi per tutta la durata delle stesse al rispetto della normativa di volta in volta applicabile.

Ai fini dell'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 15 (*Comunicazioni ed elezione di domicilio*) delle

⁶⁴ Da inserire solo con riferimento al Rappresentante Comune.

⁶⁵ Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.

⁶⁶ Da inserire solo con riferimento al Rappresentante Comune.

Condizioni Generali, l'Aderente comunica che potrà essere utilizzato il seguente indirizzo [●] con indirizzo PEC [●].

Ai fini del presente atto l'Aderente elegge domicilio presso [●].

Il presente atto di adesione è regolato dalla legge italiana e per ogni controversia ad esso relativa sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

[Allega:

A – Poteri di firma]⁶⁷

[ARRANGER / RAPPRESENTANTE COMUNE]

Nome: [O]

Titolo: [O] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Arranger / Rappresentante Comune]*

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri [dell'Arranger / del Rappresentante Comune]]

[L'Arranger / il Rappresentante Comune], [anche in nome e per conto dei Sottoscrittori Originari e dei futuri Obbligazionisti]⁶⁸, dichiara di aver letto e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole delle Condizioni Generali:

Articolo 6.3 (*Escussione della Garanzia SACE – Eccezioni di SACE*)

Articolo 11 (*Legge regolatrice – Foro competente*)

[ARRANGER / RAPPRESENTANTE COMUNE]

Nome: [O]

Titolo: [O] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Arranger / Rappresentante Comune]*

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri [dell'Arranger / del Rappresentante Comune]]

⁶⁷ Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.

⁶⁸ Da inserire solo con riferimento al Rappresentante Comune.

Allegato 8
MODELLO DI ATTO DI CESSIONE

a favore di:

SACE S.P.A. ("**SACE**")

Piazza Poli, 37/42

00187 - Roma

Alla c.a.: [●]

[Luogo], [Data]

Oggetto: Garanzia SACE No. / Codice Unico Identificativo (C.U.I.) [●]

Gentili Signori,

si fa riferimento alla Garanzia SACE No. / Codice Unico Identificativo (C.U.I.) [●] (la "**Garanzia SACE**"). I termini in maiuscolo eventualmente utilizzati, ma non definiti separatamente in questo documento hanno il significato loro attribuito nella Garanzia SACE.

Il Rappresentante Comune, in nome e per conto di ciascun Obbligazionista, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1260 c.c. e ss., cede irrevocabilmente a SACE con efficacia dal [●], data di pagamento dell'indennizzo da parte di SACE ai sensi della Garanzia SACE, tutti i diritti (anche mediante il trasferimento dei Titoli a SACE, ove richiesto da quest'ultima), inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantati dall'Obbligazionista medesimo ai sensi dei Titoli [e [●]]⁶⁹ nei confronti dell'Impresa Beneficiaria [e [●]]⁷⁰ relativamente all'importo pari ad Euro [●]⁷¹ [nonché relativamente alla quota pari a [●] degli importi, maturati e maturandi, dovuti dall'Impresa Beneficiaria all'Obbligazionista ai sensi dei Titoli, e dovuta dall'Obbligazionista a SACE quale quota della remunerazione ai sensi dell'articolo 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali relative alla Garanzia SACE] (collettivamente, i "**Diritti Ceduti**").

Il Rappresentante Comune, in nome e per conto di ciascun Obbligazionista, garantisce (i) l'esistenza dei Diritti Ceduti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1266 codice civile, (ii) che ciascun Obbligazionista è titolare di ogni diritto, titolo e interesse sui Diritti Ceduti e (iii) di non averli precedentemente ceduti ovvero costituito altri vincoli reali sugli stessi.

Il presente Atto di Cessione è retto dalla legge italiana e per ogni controversia sarà competente in via esclusiva

⁶⁹ Identificare i documenti relativi a eventuali garanzie reali e personali

⁷⁰ Identificare eventuali garanti o terzi obbligati

⁷¹ Identificare le somme in relazione alle quali si chiede / è stato corrisposto l'indennizzo ai sensi della garanzia SACE

il foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto⁷²

[LUOGO], [●]

[RAPPRESENTANTE COMUNE]

Nome: [O]

Titolo: [O] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Rappresentante Comune]*

[Firma Digitale del Rappresentante Legale o altro soggetto munito dei necessari poteri del Rappresentante Comune]

⁷² Da inviare a SACE via PEC, firmato digitalmente dal legale rappresentante del Rappresentante Comune.

Allegato 9
MODELLO DI NOTIFICA DELLA CESSIONE

Lettera raccomandata a.r.

[all'Impresa Beneficiaria]

[al/ai garante/i]

p.c.: SACE S.P.A. ("**SACE**")

Piazza Poli, 37/42

00187 - Roma

Alla c.a.: [●]

[Luogo], [Data]

Oggetto: Emissione Obbligazionaria datata [●] (l'"**Emissione Obbligazionaria**") coperta da Garanzia SACE No. / Codice Unico Identificativo (C.U.I.) [●] (la "**Garanzia SACE**")

Gentili Signori,

facciamo riferimento all'Emissione Obbligazionaria ed al pagamento effettuato da SACE a valere sulla Garanzia SACE a seguito del vostro inadempimento alle obbligazioni di rimborso previste ai sensi dei titoli relativi all'Emissione Obbligazionaria (i "**Titoli**"), per notificarvi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 e 1265 del codice civile che:

1. Il Rappresentante Comune, in nome e per conto di ciascun Obbligazionista, con atto di cessione del [●] ha irrevocabilmente trasferito a SACE con efficacia dal [●], data di pagamento dell'indennizzo da parte di SACE ai sensi della Garanzia SACE, tutti i crediti, i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantati dall'Obbligazionista ai sensi dei Titoli [e [●]]⁷³ nei confronti dell'Impresa Beneficiaria [e [●]]⁷⁴ relativamente all'importo pari ad Euro [●]⁷⁵ [nonché relativamente alla quota pari a [●] degli importi, maturati e maturandi, dovuti dall'Impresa Beneficiaria all'Obbligazionista ai sensi dei Titoli, e dovuta dall'Obbligazionista a SACE quale quota della remunerazione ai sensi dell'articolo 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali relative alla Garanzia SACE] (i "**Diritti Ceduti**").
2. A far data dal pagamento di [valuta] avvenuto in data [●] da parte di SACE quale adempimento delle obbligazioni di SACE ai sensi della Garanzia SACE, SACE è automaticamente ed espressamente surrogata in tutti i crediti, diritti, inclusi quelli di pagamento, le ragioni e le azioni vantati dall'Obbligazionista

⁷³ Identificare i documenti relativi a eventuali garanzie reali e personali

⁷⁴ Identificare eventuali garanti o terzi obbligati

⁷⁵ Identificare le somme in relazione alle quali è stato corrisposto l'indennizzo ai sensi della garanzia SACE

nei confronti dell'Impresa Beneficiaria [e [●]]⁷⁶ ai sensi dei Titoli [e [●]]⁷⁷ fino alla concorrenza della somma corrisposta (i “**Diritti Surrogati**”) e l'Obbligazionista (anche per il tramite del Rappresentante Comune) ha inoltre surrogato SACE nei Diritti Surrogati anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del codice civile, fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Impresa Beneficiaria.

La presente comunicazione è retta ed interpretata secondo la legge italiana.

[RAPPRESENTANTE COMUNE]

Nome: [O]

Titolo: [O] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Rappresentante Comune]*

⁷⁶ Identificare eventuali garanti o terzi obbligati

⁷⁷ Identificare i documenti relativi a eventuali garanzie reali e personali

Allegato 10

RICHIESTA DI ESTENSIONE DELL'EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA

Con la presente si richiede l'estensione, fino a un massimo di complessivi [●], dell'emissione obbligazionaria assistita dalla garanzia rilasciata da SACE S.p.A. ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 avente C.U.I. [●].

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali pubblicate da SACE S.p.A. sul proprio sito internet.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [●], titolare o Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, conferma tutto quanto dichiarato nella Richiesta di Organizzazione dell'Emissione Obbligazionaria inviata all'Arranger in data [●] e, ad integrazione di quest'ultima, dichiara quanto segue:

(i) [] né l'Impresa Beneficiaria, né ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la stessa appartiene, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima, ha approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso e l'Impresa Beneficiaria si impegna a (I) non approvare o effettuare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni durante l'anno in corso e (II) far sì che ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui l'Impresa Beneficiaria appartiene, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima, non approvi o non effettui la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni durante l'anno in corso;

OPPURE

[] l'Impresa Beneficiaria ovvero qualsiasi altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la stessa appartiene, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima, ha già approvato o effettuato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni alla data della presente richiesta e l'Impresa Beneficiaria si impegna nei 12 (dodici) mesi successivi a tale data a (I) non approvare o non effettuare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni e (II) far sì che ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui l'Impresa Beneficiaria appartiene, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima, non approvi o non effettui la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni.

Il titolare o Legale Rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri dell'Impresa Beneficiaria sottoscrive la presente richiesta in doppio originale o, in alternativa, mediante firma digitale in caso di utilizzo di processi a distanza, e autorizza il Rappresentante Comune a fornire a SACE copia del presente documento secondo le modalità previste, dichiarando espressamente ed irrevocabilmente che tutte le informazioni, dichiarazioni ed attestazioni ed obblighi ivi indicati sono rilasciati anche a diretto beneficio di SACE, che pertanto potrà farvi pieno affidamento, ed obbligandosi altresì sin d'ora, (a) a rimborsare a SACE gli importi corrisposti all'Arranger e/o, a seconda del caso, al Rappresentante Comune in virtù della garanzia rilasciata e (b) a manlevare e tenere indenne SACE da ogni danno, spesa e onere che quest'ultima dovesse subire a causa

dell'inesattezza o incompletezza di una o più delle dichiarazioni rese dalla stessa nella presente richiesta o della violazione degli obblighi assunti ai sensi del Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria.

[FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTER]

Allegato 11

RICHIESTA DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA SACE

Con la presente si comunica di aver ricevuto in data [●] una richiesta di estensione, fino a un massimo di complessivi [●], dell'emissione obbligazionaria assistita dalla garanzia rilasciata da SACE ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, avente CUI [●]:

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

In relazione a tale Richiesta di Estensione dell'Emissione Obbligazionaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a-bis, del Decreto, si richiede l'estensione della durata della Garanzia SACE.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [●], Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, del Rappresentante Comune, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, conferma tutto quanto dichiarato nella Richiesta di Garanzia SACE inviata a SACE il [●] e, ad integrazione di quest'ultima, dichiara che (i) ha ricevuto dall'Impresa Beneficiaria tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di Estensione dell'Emissione Obbligazionaria e (ii) ad eccezione della durata, tutti i termini e le condizioni dell'Emissione Obbligazionaria restano invariati.

[FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI]

Allegato 12

APPENDICE DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA SACE

C.U.I. n [•]

Con la presente, la Garanzia SACE (C.U.I. [-]) è modificata e integrata come di seguito indicato:

- I. Nel paragrafo “Dati identificativi dell’Emissione Obbligazionaria garantita”:
 - il punto 7 è sostituito dal seguente: 7. (*Durata*): [-]
- II. Nel paragrafo “Caratteristiche della Garanzia SACE”:
 - il punto 2 è sostituito dal seguente: 2. (*Importo Massimo Garantito (di cui oneri accessori non superiori all’1% dell’importo iniziale in linea capitale dell’importo dell’Emissione Obbligazionaria)*): [-]
 - il punto 3 è sostituito dal seguente: 3. (*Remunerazione*): [-]

Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente, resta fermo quanto previsto nella Garanzia SACE e nei relativi paragrafi denominati “Dati identificativi dell’Emissione Obbligazionaria garantita” e “Caratteristiche della Garanzia SACE”.

L’efficacia della presente Appendice di Estensione della Garanzia SACE è sospensivamente condizionata al perfezionamento di un accordo estensivo della durata dell’Emissione Obbligazionaria tra l’Impresa Beneficiaria e gli Obbligazionisti, che agiscono eventualmente per il tramite del Rappresentante Comune, il quale dovrà darne comunicazione a SACE. Tale circostanza dovrà comunque verificarsi entro e non oltre 30 giorni dal rilascio della presente.

A partire dalla data in cui la presente Appendice di Estensione della Garanzia SACE diventa efficace, la Garanzia SACE e la presente devono essere interpretati come un unico documento. Pertanto, a partire dalla data predetta, qualsiasi riferimento alla Garanzia SACE contenuto nel Regolamento dell’Emissione Obbligazionaria, nelle Condizioni Generali e nei relativi allegati, dovrà essere inteso come riferimento alla Garanzia SACE, come modificata e integrata dalla presente.

La presente Appendice di Estensione della Garanzia SACE è regolata dalla legge italiana e sarà interpretata ai sensi della medesima legge.

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione della o comunque derivante dalla Garanzia SACE, come modificata e integrata dalla presente Appendice di Estensione della Garanzia SACE, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, ferme restando le competenze inderogabilmente stabilite dal Codice di Procedura Civile.